RISPOSTA
DEL P. MAESTRO
MARC'ANTONIO CAPELLO
Minore Conuentuale,

AL DISCORSO

Del P. M. LELIO Piacentino minore Conuentuale, & Inquisitor di Fiorenza,

Sopra i fondamenti, & le ragioni delli SS. Venitiani intorno all'Interdetto & Censure della Santità di Papa PAOLO Quinto.

Composta da lui sotto nome di terza persona, & dopò cominciata a stampare di ordine suo, per la sua partita lasciata imperfetta.

IN VENETIA,

Appresso Alessandro Caualcaluppo. M DCVI.

QVELLI CHE DIFENDONO I SIGNORI VENITIANI.

Esforzano di ſcuſarli della diſubidienza, che manifeſtamente fanno alla Santità di N. S. alle Cenſure, e Interdetto,

Quali contro di loro, e loro contumacia hà fulminato, per quello che appariſce nelle loro ſcritture s'appoggiano à quattro principali fondamenti.

PRIMO, Che i Principi Temporali hanno autorità da Dio nello ſtato loro, non ſolo ſopra i Laici, mà anche ſopra gl'Eccleſiaſtici e lor beni; e che perciò poſſano far leggi à lor beneplacito per beneficio publico, alle quali così i Laici, come gl'Eccleſiaſtici ſeno obligati vbbidire.

Secondo, che le leggi, che hà fatto il Principe di Venetia, cioè, che non ſi poſſano per l'auuenire laſciar beni ſtabili a gl'Eccleſiaſtici; E che di nuouo non ſi poſſano fabbricar Chieſe nel ſuo ſtato ſenza ſua licentia: E che nelli delitti atroci ſiano gl'Eccleſiaſtici conoſciuti, e caſtigati dal foro ſecolare. E finalmente che i beni Emphiteotici per qual ſi voglia caducità non poſſano mai più ritornare ne gl'Eccleſiaſtici; ſieno leggi giuſte, e neceſſarie, fatte per beneficio, e conſeruatione del Publico.

Terzo, Che l'Autorità del Pontefice Romano datali da Chriſto eſſendo ſpirituale, e limitata ſopra il Peccato, e ſopra l'Anima, e conditionata che preſuppone il peccato, non può derogare all'Autorità de' Principi Temporali, nè alle loro leggi.

Quarto, Che la Scommunica, e Interdetto, fulminato da N.S. contro à Venetiani ſia ſtato ſenza cognitione della Cauſa, ſenza ſeruare l'ordine del Giudicio, e ſenza che vi ſia la debita materia, qual'è il peccato, perciò ſieno inualide, e nulle, e che però non ſi debbano ſtimare, nè temere, nè oſſeruare.

E perche ſopra queſti quattro fondamenti à lor propoſti, e perſuaſi non ſolo da' Legiſti, ma ancho da alcuni, che profeſſano d'eſſer Canoniſti e Teologi, i Signori Venetiani hanno collocate le loro ragioni e pretenſioni, e da queſti ſi ſono laſciati tirare à tant'altre rigoroſe prouiſioni, che fanno ſtupire il mondo: E perche la ſicurezza del Edificio tutta conſiſte nella bontà, e fermezza de' fondamenti hò giudicato eſſer bene, anzi neceſſario diſcorrere con verità, e ſenza paſſione ſopra li detti fondamenti, ſperando, che ſi come dall'apparenza di detti fondamenti, coloriti con ragioni politiche, e di ragioni di ſtato, ſi ſono laſciati tirare ne' termini doue ſi trouano; così quando ſarà lor chiaro, e manifeſto, che le loro ragioni ſi appoggiano à falſi, e rouinoſi fondamenti, ſieno per accommodarſi alla conoſciuta verità; e laſciate da canto le vane, falſe, e cauillicoſe perſuaſioni, ſieno per ſtringerſi, conforme alla loro antica pietà, e Religione, con la ſanta Chieſa, e renderle quell'oſſequio, reuerenza, e obbedienza, che hanno ſempre profeſſato li loro maggiori, e per non perder tempo, veniamo al primo fondamento.

Non è vero che questi quattro soli fondamenti sostentino l'innocenza Vinitiana, ma molti altri; tutta via perche vuol trattare di questi quattro soli vediamo P. Maestro mio qual sia l'apparato vostro per atterrare questa machina, e come bene la V. R. si adoperi in spiantare queste radici fondamentali.

Eccoi i primi vostri colpi.

E cosa chiarissima che nel mondo si trouano due sorti di potestà, e governi: l'uno si chiama ciuile, e Temporale; l'altro spirituale, & Ecclesiastico: Il primo mira alla prouidenza della vita terrena, e secolare. Il secondo s'occupa nelle cose spirituali, & in quelle che alla uita spirituale s'appartengono.

Che due siano le potestà, lequali reggono il mondo, non dubita alcuno, e che vna si chiami ciuile, e temporale, e l'altra Ecclesiastica, e spirituale; come anco tutti conueniamo, che la prima mira alla vita terrena, e secolare, e la seconda s'occupa nelle cose spirituali, & in quelle, che alla uita spirituale s'appartengono.

Ma dirò di più, che s'occupa talmente vna nella uita eterna, e l'altra nella ciuile, che da questi dui scopi diuersi sortiscono e nature, e difinitioni totalmente diuerse.

La Ecclesiastica, è definita così dal Nau. c. Nouit. de Iud. Not. 3. nu. 82. [Potestas Ecclesiastica generaliter accepta est potestas à Christo instituta immediatè, & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem euangelicam in supernaturalibus, & quatenus ad illa est opus etiam in naturalibus.]

La temporale dallo stesso al num. 85. è così definita. [Potestas laica est potestas naturaliter a Deo data immediatè mortalium communitati ad se se gubernãdam in rebus naturalibus, vt bene beateque viuant secundum rationem naturalem.]

Hora supposte vere queste definitioni, approuate anco da tutti gli ecclesiastici, deue considerare la R. V. esser uero quello che alla lunga, ha dimostrato il Padre Maestro M. Antonio Capello nella seconda parte del suo parere, cioè che come queste è efficace ragione la Potestà Ecclesiastica è instituita per la uita eterna, adunque chi vuol goder la uita eterna, necessariamente deue sottoporsi à tal Potestà. Così anco è efficace quest'altra. La potestà Politica è instituita per la felicità ciuile, adunque chi goder vuole questa felicità, à questa potestà dee sottoporsi. Et già ho dimostrato la forza di questo argomento per molti capi, ma particolarmente per la regola chiamata da Logici [à quatenus ipsum ad omne,] come la R. V. può vedere nelli cap. della seconda parte della medesma scrittura. V. S. vuol coglier poi il leone con equiuochi, & ambigui, e sopra di questi disegna altissimi edificij, ma alla fine le riusciranno castella in aria, dichiarati che siano. Dice, che il gouerno Politico mira alla prouidenza della vita terrena, è secolare: & che il secondo ch'è spirituale, & Ecclesiastico s'occupa nelle cose spirituali, & in quelle che alla uita spirituale s'appartengono.

Et io le replico, che è forza à gli termini aggiungere un quatenus, altramente la cosa non può andar bene. Perche mi dica la R. V. se ella vede, che queste potestà habbiano lo stesso oggetto materiale, ò pur diuerso. Se l'hanno diuerso, adunque la potestà Ecclesiastica non può toccar punto alcuna persona laica, perche ogni persona laica è soggetta alla potestà laica, il soggetto della laica non è soggetto della Ecclesiastica per la uostra hipotesi, adunque nissuna persona laica è soggetta alla potestà Ecclesiastica, ilche è heresia. Hanno adunque lo stesso soggetto materiale, e però se sono differenti, sono per l'oggetto formale; si che la potestà sacra

ha

hà per oggetto formale il sacro, la Politica il ciuile. Et in verò se le cose, che sono appartenenti alla vita spirituale non admettono questa giunta del quatenus, ne seguitarà che alla potestà ecclesiastica tocchi medicar il chierico, tagliarli i panni, seminare i campi delle Chiese, bruscar le uiti, e far tutti il rimanente e necessario alle cose & persone ecclesiastiche. Hor dunque non tocca al Prelato medicar il Chierico infermo, perche non è soggetto suo come infermo, ma come chierico: non tocca al Prelato tagliarli le vesti, perche non è suo soggetto (direbbisi con termine scolastico) come vestibili, non tocca al chierico bruscar le viti, e seminar i campi, perche non toccano alla sua potestà come coltiuabili. Ma questi sotto questo rispetto toccano al mestiere dell'agricoltore, e quello sotto quei rispetti al sarto, & al medico.

Fatta adunque questa astrattione, dico che è vero, che al gouerno Politico tocca tutto ciò, che mira alla vita ciuile e terrena come tale. Et all'ecclesiastico tocca tutto ciò che aspetta alla spirituale, & eterna, come tale.

E però con questa giunta è vero quello che seguita la R.V. mentre dice.

Il primo gouerno hà per suo capo il Principe, il Re, e l'Imperatore; Il secondo hà per suo capo il Pontefice Romano,

Di questi due Principati dice Gelasio Papa, scriuendo ad Anastasio Imperadore. [Duo sunt quippe, Imperator Auguste, quibus hic principaliter regitur mundus; Auctoritas sacra Pontificum, & regalis potestas.]

E che uero sia, che così debba intendersi. sentiamolo dallo stesso Papa Gelasio citato da uoi can. Duo sunt. di. 96. che è parte d'una lettera di questo Papa ad Anastagio Imperatore de Greci. [Duo quippe sunt Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, authoritas sacra Pontificum, & regalis potestas. In quibus tanto grauius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis Regibus in diuino reddituri sunt examine rationem. Nosti etenim fili Clementissime, quod licet præsideas humano generi dignitate, rerum tamen Præsulibus diuinarum deuotus colla submittis, atque ab eis causas tuæ salutis expetis, inque sumendis cælestibus sacramentis, eisque vt competit disponendis, subdite debere cognoscis, religionis ordine potius quam præesse. Itaque inter hæc ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem.] Ecco fino à che termini, & in quali cose l'Imperatore, è soggetto à Pontefici, cioe nelle cose della Religione. Nel resto sentiamo quel che dice il Papa. [Si enim quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ cognoscentes Imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis Antistites, ne uel in rebus mundanis ecclesiæ euideantur obuiare sententię.] Ecco come il Papa dice, che i Prelati della religione obedischono alle leggi dell'Imperatore per la disciplina Politica, essendo che conoscono che l'Imperio è dato a lui dalla mano di Dio. Si che per la dottrina del Papa l'Imperatore deue obedire a prelati, & i prelati all'Imperatore l'Imperatore al Papa in cause di sacramenti, e di religione, i chierici all'Imperatore in cause Politiche, e ciuili.

E qui è necessario auuertire, che questi due gouerni per lo spatio di 3140. Anni, quale abbraccia il tempo dalla creatione del Mondo fino al tempo di Saul primo Rè de gl'Hebrei sono state sempre vnite, e congionte insieme, di modo, che chi gouernaua lo Spirituale, per ordinatione diuina gouernaua anco il Temporale, come chiaramente si vede nel testamento vecchio.

Cominciò il Sacerdotio, il quale è capo del governo spirituale in Abel, del qual si legge che fù il primo che offerse à Dio Sacrificij gratissimi, onde il Padre S. Agostino scriuendo ad Oroso dice. [*Tria maxime Iustitia praconia in Abel fuisse comprobantur Virginitas, Sacerdotium, & Martyrium, in quibus Christi figuram primus gessit.*]

S'un giouanetto hauesse commesso un tal errore, gli si potrebbe donare per la poca isperienza della scrittura, ma in chi è accompagnato da gli anni di grande età & di grã studij pare poco escusabile, è possibile che V. P. si sia scordata della Tribù di Giosuè, e de gli altri Giudici suoi successori? ma legga il libro de Giudici, & il 10. cap. della seconda parte del parere del Padre maestro M. Antonio che glie lo raccorderà, e così trouerà che fu retto Israelle manco dalla Tribù di Leui, che da alcuna altra, e de Leuiti non trouerà altri, che Moisè, Heli, e Samuelli.

E dalla creatione del Mondo, come habbiamo detto, così nella legge di Natura, come nella legge scritta, fino al tempo di Samuelle, & di Saul, non hebbe, nè conobbe il Popolo di Dio altro Prencipe, ò Gouernatore temporale, e spirituale, che li Sacerdoti, poiche è cosa chiara che Caino, e Nembrotto, quali da alcuni scrittori sono chiamati Signori di quel tempo, non erano veramente Signori: ma violenti oppressori de gl'huomini contro la volontà di Dio.

Padre maestro io non vorrei, che vn Inquisitore s'accostasse tanto all'heresia, perche l'ufficio troppo perderà di reputatione. Doue fonda V. R. questo suo pensiero? Io so che leggendo in molti luoghi del libro de Giudici, che i Giudici, che non erano sacerdoti furono eletti co'l consiglio di Dio; adunque gli eletti da Dio erano tiranni? ò Padre maestro che bestemia è questa?

Hora; quale, e quanta fosse l'autorità, che haueuano i Sacerdoti sopra i Popoli. Si vede chiaramente nel primo libro del Deuteron. capit. 17. doue si leggono l'infrascritte Parole, vscite dalla bocca di Dio. [*Si difficile atque ambiguum iudicium esse perspexeris inter sanguinem, & sanguinem, inter causam, & causam; lepram, & lepram, surge, & ascẽde ad locum quem elegerit Dominus Deus tuus, veniasque ad Sacerdotem Leuitici generis, & ad Iudicem, qui fuerit illo tempore, quaresque ab eis, qui indicabunt tibi Iudicij veritatem, & facies quodcumque dixerint qui prasunt loco, quem elegerit Dominus, qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex sententia Iudicis morte moriatur.*]

Dalle quali parole si cauano chiaramente molte uerità, che fanno molto al proposito di questo Negotio.

Primo. Che il Signore Iddio hà dato al sommo Sacerdote, somma, e sourana Potestà nel giudicare tutte le cause difficili. [*Si difficile, & ambiguum, &c.*] *ecco l'vniuersità delle cause, poiche parla indiffinitamente, e non dice questo ò quello.*

Secondo. La certezza, e infallibità del suo giudicio, per la sua assistenza, [*& illi indicabunt Iudicij veritatem.*]

Terzo. La pronta obbedienza de' Popoli, che debbono hauere, e prestare al detto de' Sacerdoti: [*& facies quacumq. dixerint tibi, qui prasunt loco, quem elegerit Dominus.*] *Non dice, che debbano disputare, cercare, ò essaminare, se la sentenza è giusta, ò ingiusta, valida, ò inualida.*

Quarto. La pena di chi non vorrà superbamente vbidire alla sentenza del sacerdote. [*Si quis superbierit, &c. morte moriatur.*]

Quinto. Che habbia da essequire questa sentenza del Sacerdote. [*Ex sententia Iudicis.*]

tice del Giudice secolare, perche se bene la sentenza deue esser data, e prenuntiata dal Sacerdote, non dimeno l'essecution di quella deue esser fatta dal Giudice secolare.

Già ui ha risposto il Padre maestro M. Antonio nell'ultima parte della sua scrittura, e mostrato, come la P. V. tralascia due particole essentiali, perche il testo è questo, si difficile. &c. Et qui non sò s'io debba lodare, ò biasimare la P. V. perche il tralasciare quello, che è a suo danno, è grand'accortezza, ma voler persuader co'l falso in cose tanto ardue, è grande iniquità. Tuttauia può essere, che il testo suo sia falso, si che la lode, o'l biasimo non sia il suo, ma d'altri. Ma sia come si voglia consideriamo bene il testo, e non lo sforzamo punto, e poi sia uostro il giudicio, se al Pontefice si ò nò fauoreuole sia. Dice adunque.

[Si difficile, & ambiguum apud te iudicium esse prospexeris inter sanguinem, & sanguinem, causam, & causam, lepram & non lepram, & iudicum inter portas tuas verba videris variari.]

Questo giuditio, adunque deue hauere tre conditioni, essere difficile, ambiguo, e tale, che i giudici ordinarij siano discordi; non parla di far leggi, ma solo di giudicar cause, non dice, che se il giudicio sia difficile, & i giudici s'accordino in giudicare, che il Pontefice possa porui mano, ma dice, che quando sia ambiguo, difficile, & i giudici ordinarij siano discordi; si che quando i giudici si fussero accordati, il Pontefice non hauea punto che fare nelle sentenze loro: ma, discordando essi, all'hora solamente, implorato il suo giudicio, douea decidere il dubio.

Surge & ascende ad locum, quem elegerit dominus Deus tuus.] Non dice, che il Pontefice, ò possa, ò debba da se stesso auocar à se queste cause, ma vuole, che da gli interessati gli siano portate inanti. Et quello, che più importa, non vuole, che comparisca inanti al Pontefice solo, ma insieme inanti al Pontefice, & al Prencipe temporale. [Veniesque ad sacerdotes Leuitici generis, & ad iudicem, qui fuerit illo tempore, quęresque ab eis, qui iudicabunt tibi iudicij veritatem.

Doue si deue fare vn'altra consideratione, cioè che parla delle cause de particolari sudditi, e non delle cause de Prencipi, perche se hanno da ricorrere per giudicio al sacerdote, & al Prencipe, è segno che non parla delle cause de Prencipi temporali, ma de sudditi, altramente il giudice dourebbe ricorrere per giudicio à se medesmo, e da se stesso condannarsi alla morte, quando non si uolesse vbidire, cosa totalmente ridicola.

Le cause poi per lequali doueuan ricorrere i sudditi al giudicio del sacerdote, e del sopremo giudice temporale, non eran cause di leggi positiue humane, ma di legge diuina, ilche ci manifestano quelle parole.

[Et facies quodcumque dixerint, qui pręsunt loco, quem elegerit dominus, & docuerint te iuxta legem eius.]

Et certo se i dubij non erano nati circa legem Dei, non haurebbono potuto essere sciolti iuxta legem Dei.

[Qui autem superbierit nollens obedire sacerdotis Imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex decreto iudicis morietur homo ille.] Non dice, che il Pontefice gli moua guerra, lo faccia cacciar in prigione, gli con fischi i beni, lo scommunichi, ò altre si fatte cose, ma detto il suo parere & al solo Prencipe temporale lasci il carico di far esseguirlo.

Queste sono le uerità che si cauano da questa auttorità, lequali fanno molto à proposito di questo negotio, e non quelle di V. R. perche la prima è falsa, che habbia auttorità di giudicare tutte le cause difficili, ben quelle sole che erano talmente

te

te difficili,che i giudici ordinarij non s'accordassero. Le altre quattro conclusioni Leliane sono vere ne i dubbi della legge diuina, perche in questa sola ha l'assistenza diuina, e procedendo maturamente non può errare il Pontefice, e però si deue prontamente vbidire senza considerare se erri, ò nò, e chi non vuol ubidirlo, ex decreto iudicis deue morire; ma'n cause politiche, in controuersie particolari, e de fatto, bisogna che il Padre maestro Lelio habbia patienza, e si rimetta al commune consenso de' catolici. che può errare, e può essere disubidito senza peccato, come han dimostrato diffusamente tutte le scritture fin'hora di quà date alla stampa.

Induce questa medesima autorità Innocentio Terzo nelle Decretali.lib.4.tit.17. [Qui filij sint legitimi,] contro alcuni che diceuano, che il Papa non haueua autorità di legittimare li Bastardi fuori della sua giurisdittione temporale.

Padre maestro non giocamo à ingannarsi, ma procediamo con candidezza, & ingenuità, perche uno che inganna più d'una volta, troua difficilmente chi più di lui si fidi. Non è la cosa come la dice V.R. ma è tutto il contrario. Non scriue il Papa questa Decretale, con chi negaua, che egli potesse legittimar bastardi, fuori della giurisdittione temporale, ma ad vn Signore Francese, il quale pretendeua, che il Papa potesse legittimar i bastardi anco fuori del suo stato temporale, e però lo haueua supplicato, che volesse legitimare dui suoi figli, cosa che negò il Papa di poter fare, come vedremo di sotto. Il principe della Decretale è questo. [Per venerabilem fratrem nostrum Archiep. Arelaten. tua nobis humilitas supplicauit, ut filios tuos legitimationis dignaremur titulo decorare.] Dunque scriue il Papa a chi lo supplica che legittimi, e non come chi nega, che egli possa legittimare.

Risponde il Pontefice. [Non solum in Ecclesiæ Patrimonio super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in aliis regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdictionem causaliter exercemus.] Ecco che il Papa non aspira a vna assoluta potestà sopra de' Prencipi nelle cose temporali (come pare si lamentino i Signori Venetiani). [Sed quod sicut in Deuteron. continetur, ita in nouo testamento debet obseruari,] E dichiarando l'autorità di parola in parola dice. [Locus, quem elegit Dominus, Apostolica Sedes esse cognoscitur. Cum.n. Petrus Vrbem fugiens exiuisset, volens eum Dominus ad locum, quem elegerat, reuocare, interrogatus ab eo, Domine quo vadis? Respondit, Romam iterum crucifigi: quod intelligens pro se dictum, ad locum ipsum protinus est reuersus. Is verò super eos Sacerdos, siue Iudex existit, cui Dominus inquit in Petro. Quodcumque ligaueris super terram, &c. eius Vicarius qui est sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedech, constitutus à Deo Iudex viuorum, & mortuorum.

Tria quippe distinguit Iudicia, primum inter sanguinem, & sanguinem, per quod criminale intelligitur & ciuile, vltimum inter lepram, & lepram, per quod Ecclesiasticum, & Criminale notatur, medium inter causam, & causam, quod ad vtrumque refertur, tàm Ecclesiasticum, quam Ciuile. In quibus cum aliquid fuerit difficile, vel ambiguum, ad Iudicium est sedis Apostolicæ recurrendum, cuius sententiam, qui superbiens, contempserit obseruare, mori præcipitur, id est per excommunicationis sententiam velut mortuus, à communione fidelium separari.] Ho voluto mettere distintamente tutta questa autorità se ben lunga, accioche più chiaramente si conosca la virtù, & efficacia dell'autorità del Deuteronomio.

Se

Se V.R. haueſſe letto le parole antecedenti immediatamente di queſta decretale iſteſſa, haurebbe ueduto come Papa Innocentio con queſta dottrina non vuole tanti gradi di ſuperiorità quanto ella vuole ſi creda. Rendendo la ragione, per laquale non poteua legittimare i figli baſtardi di queſto Signor Franceſe, con tutto che haueſſe legittimati quelli del Rè di Francia, dice, che legittimare i baſtardi tocca a i prencipi temporali, & però ſenza offeſa del Rè ſuo Signore, & delle ſue giuriſdittioni, nō poteua quel ſire ſottoporſi al giudicio del Papa. Ma il Rè, perche nō riconoſce alcun ſuperiore in tēporalibus, liberamente ha potuto ſottoporſi al giudicio del Papa ſenza offeſa d'alcuno. Le parole del Papa ſono queſte. [Inſuper, cum Rex ſuperiorem in temporalibus minimè recognoſcat, ſine iuris alterius læſione in eo ſe iuriſdictioni noſtræ ſubijcere potuit, in quo videretur aliquibus quod per ſe ipſum (non tanquam pater cum filijs, ſed tanquam Princeps cum ſubditis) potuit diſpenſare, tum autem noſceris alijs ſubiacere, &c.]

Si poſſono fare varie annotationi ſopra queſte parole del Papa. La prima, che il Rè non riconoſce ſuperiore il Papa in temporalibus.] La ſeconda, che nelle cauſe temporali de ſudditi d'un Prencipe il Papa non può metter mano ſine iuris alterius læſione.

La terza, che non può per cauſa temporale il ſuddito d'un Prencipe ricorrere al giudicio papale.

La quarta che nelle cauſe temporali difficili de prencipi ſopremi può metter mano il Papa, quando eſſi ſpontaneamente gli ſi ſottopongono.

E che il Papa non poſſa por mano nelle cauſe temporali ancor che ſiano ammeſſe alle ſpirituali de ſudditi d'altri Prencipi ſenza intaccar le giuridittioni loro, benche ricorrano al ſuffragio di lui, ſi ha anco in queſto titolo iſteſſo nel cap. cauſam, doue eſſendo ſtato dal Rè d'Inghilterra ſpogliato uno come baſtardo della poſſeſſione di molti beni, ricorſe a Papa Alexandro terzo, & lo ſupplicò che rimetteſſe la cognitione della ſua cauſa à certi prelati. Il Papa rimeſſe la cauſa, con commiſſione, che ante ingreſſum cauſę reſtituiſſero lo ſpogliato nella poſſeſſione. Adiroſſi il Rè, che il Papa voleſſe por mano nelle coſe temporali, & però il Papa fece noua commiſſione ad altri giudici, & diede loro ordine, che giudicaſſero ſemplicemente, ſe il matrimonio fuſſe legittimo, ò nò, e laſciaſſero il giudicio de' poderi al Rè, non toccando queſto giudicio alla Chieſa, ma al Prencipe; le parole del Papa ſono queſte.

[Nos attendentes, quod ad Regem pertinet, non ad eccleſiam de talibus poſſeſſionibus iudicare, ne uideamur iuri regis Anglorum detrahere, qui ipſarum iudicium ad ſe aſſerit pertinere. F.V. mandamus quatenus regi poſſeſſionum iudicium relinquentes, de cauſa principali vʒ vt mater prędicti R. de legittimo ſit matrimonio nata, plenius cognoſcatis.]

Hor dunque queſto reſcritto, e quello del Franceſe puono fare a V. R. fede baſtante, che l'auttorità papale & eccleſiaſtica per ſe ſteſſa è ad fælicitatē ęternam, e non ad fælicitatem temporalem, e che nelle cauſe temporali in tanto può il Pontefice giudicare i Prencipi, in quātum ſurgunt & aſcendunt, cioè incorrono ſpontaneamente al ſuo giudicio.

Queſta eminentiſſima Poteſtà del Sommo Pontefice conſiderando il P. S. Agoſtino, pieno di ſtupore, e merauiglia diſſe. [O mira potentia Saluatoris quis Plebeum piſcatorem Apoſtolorum facile crederet Principem? & Regibus obſiſtere? Reges ſanctificare? Regnis omnibus Imperare? Mundum refrenare legibus? Dęmones calcare pedibus? iubere virtutibus? Cælum homini-

hominibus aperire cum velit? claudere cum placet? immortale Regnum conuersis donare, negare preuersis? merita mundi cognoscere? culpas, & crimina hominibus relaxare?] *Et nondimeno à tale, e tanta autorità del Pontefice communicata da Christo à San Pietro, e à suoi successori, e da loro esercitata sempre in tutti i tempi, & occasioni intrepidamente stimata, riuerita, & obbedita da tutti i Prencipi Cattolici: pretendono hoggi li Signori Venetiani di non esserle sottoposti, & obligati à obbedirla.*

Doueua pur il Padre Maestro Lelio citare il luogo di S. Agostino perche mentre il lettore non vede il luogo citato sospetta sempre della verità della citatione, & tanto maggiormente quanto che il citatore è solito d'ingannarlo. Non è già vn libro di dieci carte S Agostino, che si possa in poche hore scorrer tutto, e confrontarla, ma consideriamo le parole, e quello che fia concesso a San Pietro da Christo. Prima è fatto Prencipe de gli Apostoli. 2. Regib. obsistere. mentre voleuano spiantare il nascente senape della fede di Christo. Reges sanctificare, co'l battesmo. Regnis omnibus imperare, ma in spiritualibus. Mundum refrenare legibus nelle cose di fede. [Dæmones calcare pedibus bene. iubere virtutibus.] si concede. [Cælum hominibus aperire non velit, claudere non placet &c.] Tutte queste sono attioni spirituali. Et se il P. maestro Lelio vuol dire, che nelle attioni spirituali i Signori Vinitiani non riconoscano il Papa per superiore, & che in questa professione cedano à qual si voglia catolico Prencipe, troppo s'alluntana dal vero. E ben vero che riconoscono anco per suo superiore Iddio; e però se egli tall'hora voglia prohibire cose commandate dalla sua Maestà, ò commandar le prohibite, pretendono, il che sia detto con quella riuerenza che si deue, di non douer vbidirlo. Ma questa non la chiamerà mai alcun catolico disubidienza, ma Santissima vbidienza, come han mostrato alla lunga tanti scrittori.

E se bene il proprio, e principale officio de' Sacerdoti era di ammaestrare il Popolo nel culto diuino, e nelle cose spirituali, e d'esequire la santa volontà di Dio, e suoi precetti; nondimeno con questo officio di Sacerdote, era ancho vnita, e congionta per voler di Dio (come habbiamo detto) l'autorità ciuile di giudicare, e terminare tutte le cause del Popolo, che di mano in mano occorreuano;

Ma essendo il popolo d'Israel diuentato insolente al tempo di Samuel Profeta, & hauendoli superbamente domandato vn Rè, che gli gouernasse. [*Da nobis Regem,*] *dispiacque molto à Iddio, onde disse al Propheta.* [*Non abiecerunt te, sed me, ne regnem super eos:*] *però li ordinò, che desse loro per Rè Saul figliuolo di Cis, ma che però protestasse loro i mali portamenti, che sarebbe il Re, e la tirannide, che essercitarebbe contro li loro figliuoli.* [*Filios vestros tollet, & ponet in Curribus suis, Agros quoque vestros, & Vineas, & Oliueta optima tollet, & dabit seruis suis, sed, & segetes vestras, & Vinearum redditus addecimabit.*] *E quì cominciò fra'l Popol di Dio il gouerno Politico, e Ciuile esser distinto dall'Ecclesiastico, e spirituale.*

Questo è il vecchio errore del Padre maestro Lelio, che fino a Saul fusse perpetuamente congionta l'auttorità ciuile con l'officio sacerdotale, e però non ha bisogno di noua confutatione. Dirò solo che dato anco, e non concesso, che fusse come egli dice, ad ogni modo non doueua il sopremo giudice temporale, giudicare tutte le cause politiche, che di mano in mano gouernauano, come afferma S. R. ma solamente le più difficili, e graui, come si vede dall'Essodo 18. & Deuter. 1. Anzi questa istessa auttorità allegata di sopra del cap. 17 conuince il Padre maestro Lelio: perche non dice, che il sacerdote debba, ò possa giudicare ogni causa, ma si difficile, & ambiguum iudicium esse prospexeris.

Hora è cosa chiarissima, e cõclusione approuata da tutti i Teologi, che tutte l'opere di Dio *han no ordine in se stesse. [Vidit Deus cuncta, quæ fecerat, & erant valde bona] espone la Glossa. [id est ordinata,] e non può essere altramente: perche se non fossero ordinate, necessariamente frà loro vi saria confusione, il che dice imperfettione in tutte le cose, e massimamente in* Dio*: Ora l'ordine porta seco questa conditione, che le cose inferiori meno perfette, e nobili, siano subordinate alle superiori, alle più perfette, e nobili, & in ciò non hà difficultà alcuna.* P. Lelio.

Padre Maestro hà bisogno di gran consideratione, e di qualche dichiaratione à questa cosa, che voi supponete chiarissima. E vero che l'opere di Dio sono ordinate, e che le inferiori, imperfette, e ignobili sono subordinate alle superiori nobili, e perfette. Ma dirò bene, che douiamo far vna giunta, à questa subordinatione, perche se V. R. mi dirà, che questa subordinatione s'intenda con potestà di reggere è commandare nelle superiori, nobili, e perfette, e con obligo di vbidire, e star soggetto nelle inferiori, ignobili, e imperfette, io non admetterò a modo alcuno questa conclusione, l'Autore.

L'huomo è più nobile del Cielo, e non dimeno non regge, e non commanda al Cielo, i pesci sono più nobili dell'acqua, e non dimeno non reggono, e non commãdano all'acqua, ma in molte cose sono retti gli huomini dal Cielo, i pesci dall'acqua, gli vcceli da Venti. Il Leone è più nobile del topo, e pur non regge, e non commanda al topo, l'acquila più nobile del pipistrelo, e pure il pipistrelo non è retto dall'acquila. Negli elementi, più nobile è il fuoco, e pur non regge la terra.

Tra Prencipe il più nobile è l'Imperatore, e pure non regge, e non commanda à gli altri Prencipi e Reggi della Christianità.

Nelle professioni, la musica e più nobile, dell'arte fabrile, e pur non gli comman da, la medicina e più nobile della cauallaresca, e pure il medico non ha da commandare al cauallarizzo.

Il sacerdotio e più nobile della medicina, e nondimeno il sacerdote come infermo deue sottoporsi al medico.

Il Pontefecato, e nobilissimo, & eminentissimo carico in comparatione di tutti gli altri, nondimeno quando volesse il Pontefice conseguire il fine proprio del nochiero sarebbe necessario, che al huomo vilissimo si sottoponesse, e lo vbidisce, ne darà mai precetti al nocchiero di far l'vfficio suo, ne al medico il suo, ne al fabro il suo, ne all'agricoltore il suo; perche? perche sono professioni diuerse da quella di Põtefice. E perche sono diuerse? non per altro se non perche hanno fini diuersi; essendo che, come fa il Padre Maestro Lelio, le professioni prattiche si distinguono, dal fine, come le speculatiue per l'oggetto.

Hor, fatta questa dichiaratione, sentiamo quanto vaglia la ragione del Padre Maestro Lelio, mentre dice.

Mà il punto consiste in prouare, che il Sacerdotio, *è potestà* Ecclesiastica *sia superiore, e maggiore, più perfetta, e più nobile della potestà* Regia. P. Lelio.

V'ingannate Padre Maestro, perche a prouare che il Pontefice possa commandare nella professione politica al Prencipe questo non basta, come già vi ho dimostrato con cento milla essempi, ma altro ci vuole che maggior nobiltà, e perfettione. l'Autore.

Il che però si proua per molte ragioni. E prima perche è più antica, come habbiamo detto di sopra. P. Lelio.

l'Autore. Prima è da auertire che quantumque prouaste la nobiltà ò perfetione della potestà sacerdotale, non perciò seguiterebbe come si è detto che ella hauesse ad esser superiore nel commando; ma poi che prêdete fatica di far questa proua che può ancho esser stimata superflua, non è se non bene veder gl'errori che in ciò si scoprono.

O Padre maestro se la potestà ecclesiastica è stata instituita solamente da Christo, come può essere ella più antica della Regia? E se V.R. non prende la potestà ecclesiastica strettamente, & in proprio significato, ma impropriamente, & quanto s'estenda ancora al sacerdotio della vecchia legge, se è vero quello che hauete detto di sopra, è falso quello, che dite addesso. Raccordateui, che hauete detto, che queste due potestà dalla creatione del mondo infino a Samuel Profetta sono state accompagnate sempre nella persona di sacerdoti, e però sono nate ambe ad un parto, e consequentemente vna non è più antica dell'altra.

Lelio *Secondo perche (come dice Innocentio) le cose spirituali, tanto son più degne delle seculari, quanto l'anima è più degna del corpo: e Santo Ambrogio dice: Che l'oro non è tanto più pretioso del piombo, quanto l'ordine Sacerdotale è più degno, e più alto della Potestà del Rè. In oltre l'autorità, e potestà di colui, che sacra, benedice, e santifica, e semplicemente maggiore, e più degna di colui, che è sacrato, benedetto, e santificato, così dice S. Paolo à gl'Ebrei. [Sine contradictione maior est, qui benedicit, quam qui benedicitur;] e noi sappiamo, che nella Chiesa di Christo il Sacerdote benedice, e sacra il Rè, dunque senza contradittione si può concludere, che l'autorità Sacerdotale, è maggiore, più perfetta, e più degna. E finalmente se riguardiamo al fine dell'vno, e dell'altro gouerno, chiaramente si vedrà, che quello dell'Ecclesiastico è molto più nobile, e più perfetto del temporale, poiche il Prencipe temporale ha per fine la felicità del suo gouerno di questo mondo, l'abbondanza de' beni corporali, e temporali, e la conseruatione della presente vita; Ma il Pontefice Ecclesiastico hà vn fine molto più nobile, quale è la felicità della uita eterna, la salute dell'anima, la conseruatione del culto diuino, e l'endirizzo di tutti gl'huomini alla beatitudine;*

l'Autore. Tutto questo è vero, ne occorreua, che il Padre maestro Lelio, spendesse tante parole in prouarlo, perche à Vinetia non è alcuno, che lo neghi, ma è ben anco vero, che a quello che soggiunge è forza d'aprir gli occhi molto bene.

Lelio *E non potendo questi due Prencipi spirituale, e temporale caminar del pari: ma bisognando necessariamente, che l'vno sia subordinato all'altro, chi potrà mai dire con ragione, che lo spirituale sia subordinato al temporale? Non sarebbe questo vn camminare all'indietro? Vno starà rouerscio?*

l'Autore. S'io dirò, che il medico, & il sacerdote non puono caminar del pari, ma che è forza che uno ceda all'altro, andarà bene, se parimente soggiungerò, che non e il douere, che il sacerdotio sia subordinato alla medicina, questo ancora si dourà côcedere; ma s'io uorrò passar più oltre, e dire, che tocca al sacerdote dar i precetti al medico per cognoscere l'infirmità, & insegnare le medicine per curarli, io sò, che mi meritarei di esser grauemente ripreso. Il medico è soggetto al sacerdote nel l'ufficio sacerdotale, il sacerdote è soggetto al medico nell'ufficio di medicina. Et chi uolesse diuersamente dire questo lì, che caminarebbe all'indietro, e starebbe a rouerscio.

E stante questa verità. Come mai dire, ò credere si può, che sia vero il primo fondamento de' Signori Venetiani, che il Prencipe temporale habbia superiorità sopra le persone, e beni Ecclesiastici? Lelio

E possibile, che i prencipi vna volta non vogliano aprir gli occhi e conoscere la grande ingiuria che fanno alla maestà loro questi scritti? Confessano tutti che è conueneuole, che il chierico sia sottoposto come infermo al medico, e dicono che è grande inconueniente che come persona ciuile sia soggetto al prencipe laico. O vero prencipato già che sei postposto alla medicina, ò poueri prencipi già che sdegna la uostra superiorità, chi non sdegna quella si può dire d'ogni artefice. l'Autore.

E per maggior corroboratione di questa verità; Nella scrittura sacra del Testamento vecchio appare chiaramente, che hauendo Iddio liberato il Popolo d'Israelle dalla seruitù di Faraone, diede tutta la potestà temporale, e spirituale sopra quel popolo à Mosè, che fù Sacerdote. e se bene alcuni lo niegano: nondimeno l'afferma chiaramente il Profeta Dauid nel Salmo 98. [Moises, & Aaron in Sacerdotibus eius,] e di questa opinione sono Dionisio Areopagita, Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, e Santo Leone Papa, e si conferma nell'Esodo, oue si legge, che egli consecrò Aaron in sacerdote, il che è proprio dell'officio sacerdotale: E Filone Ebreo nella vita di Moisè dice, che egli fù Rè, Profeta, e Pontefice, e diuide la descrittione della sua vita in regno, legge, e sacerdotio. Lelio

Questo non ci importa punto, e confessiamo ancor noi, che Mosè fusse sacerdote, ma diciamo bene, che in politicis gouernaua il popolo non come pontefice, ma come prencipe ciuile, & il padre maestro Lelio potrà informarsi della verità di questo fatto da tutte le scritture nostre, ma particolarmente dalla seconda parte del parere del P. Capello. l'Autore.

E che anche al tempo de' Rè à sacerdoti fosse conseruata la potestà di comandare al Popolo, e che nelle cose spettanti al loro officio, e alla cura spirituale non dependessero dalla autorità de' Rè, pare, che euidentemente si caui dal Testamento nuouo, e particolarmente dall'Euangelio, e da gl'atti Apostolici: e prima si vede nell'Euangelio, che desiderando li Prencipi de' Sacerdoti di dar la morte a Christo N. S. perche scopriua i loro defetti, e mala vita, [Miserunt] (dice il Testo) [Principes, & Pharisei ministros, vt apprehenderent Iesum,] e quando Giuda dopò hauerlo venduto loro, andò per prenderlo, e darlo loro nelle mani, dice il Testo. [Cum ergo accepisset à Principibus Sacerdotum, & Phariseis ministros.] E se bene pigliò anche i soldati di Pilato, questo non fù per necessità, ma per sicurezza in caso di rumore, e tumulto del Popolo. L'istesso si vede nella morte del Protomartire S. Steffano, e molt'altri Santi, quali perseguitauano, facendoli catturare, e condurre alla loro presenza. Il che ancho euidentemente dimostrano le Patenti, e lettere, che Saulo haueua hauuto dal Prencipe de' Sacerdoti, di potere andare in Damasco e pigliare tutti i Christiani, che trouasse, & condurli legati in Gierusalem, quali tutti sono atti di giurisdittione, & autorità. Lelio

O questo sì, che è vn errore fratello legittimo di quello dell'vnione perpetua delle due potestà. Non sà il padre maestro Lelio, che è cosa di fede che prima che nascesse Christo, doueuano mancare i Reggi d'Isdraelle; e però senta S. R. che cosa seguita da questa sua ragione. Non doueua venire il Messia, se prima non mancauano i Rè d'Isdraelle, al tempo di Christo non erano mancati i Re d'Isdraelle, adunque Christo non fu il vero Messia. La maggiore e della Bibia Sacra, e però l'Autore.

vera,la minore,e del Padre maestro Lelio,però se è vera la propositione di S.P. la conclusione è vera ancora heretica empia & giudaica.

P.Lelio. *Dalle quali cose tutte si può liberamente inferire,che i Sacerdoti,ancho sotto l'imperio de' Rè non perderono mai la loro giurisditione,nè mai furono sottoposti all'Imperio loro.*

l'Autore. Ma facciamo di gratia,che il tempo della primitiua Chiesa sia il tempo de i Rè hebrei,e che i sacerdoti hauessero i suoi ministri per le cose della fede, e della Religione,e per le cause politiche inferiori,io non vedo,come questa consequenza possa inferirsi cosi liberamente. Perche già sono stanco di replicare,e dichiarare, che sono diuerse professioni la ciuile, e la sacra, e che non è lecito d'inferire è essente in questa, adunque anco in quella,è superiore in questa, adunque anco in quella, può essercitar questa,adunque anco quella. E legga il padre maestro il 10. 11.12. 13.cap.della seconda parte del parere del P.Capello,che toccarà con mano la verità del fatto.

P.Lelio. *Anzi i medesimi Rè,per ordine di Iddio furono eletti,e assunti al Regno per mezo de' Sacerdoti,come consta di Saul,che fù eletto per mezo di Samuelle,e poi rifiutato Saulle,per la disubidienza,dallo istesso Samuelle fù eletto Dauid,e così di mano in mano.*

l'Autore. E Sadoc non fu fatto pontefice dal Rè Salomone?è Salomone non fece perdere il pontificato ad Abiatar? si che se dalla elettione,è dipositione s'argomenta la superiorità,douerà il Padre Maestro Lelio confessare,che il Rè fu superiore al sacerdote,che i Cardinali sono superiori al Papa,perche lo eleggono,il Concilio pur superiore allo stesso sommo Pontefice, perche in certi casi può deporlo.

P.Lelio. *Nè mai si troua,che fosse lecito alli Regi di ingerirsi nella giurisditione, e cose appartenenti a'Sacerdoti,e quando lo volleno fare,non per legittima autorità; ma per forza,e disprezzo, ne furono puniti,come di grauissimo sacrilegio da Iddio,come si legge nel 2. Paralip. c.26.che fu punito Ozia,il quale,volendo di propria mano offerire l'Incenso,fù miracolosamente per volontà di Iddio ripieno di lebbra.*

l'Autore. Dourebbe pure il Padre Maestro raccordarsi quanto si adoperassero Dauidde, e Salomone nell'instituire gli ordini delle cose sacre del Tempio, e così vedrebbe, che à i Rè tal'hora fu lecito d'ingerirsi nelle cose spettanti al sacerdotio. E uero, che Ozia fu percosso con la lebbra da Dio, perche all'hora offerire l'incenso à Dio era tanto proprio de sacerdoti, quanto è addesso celebrar la messa: ma è ben anco vero,che si compiacque Iddio,che Abiatar perdesse il pontificato, perche volle ingerirsi in materie di stato, e in crear Reggi: segno che tanto dispiace à Dio che il Pontefice ponga mano nell'officio de Prencipi, quanto che i Prencipi pongano mano nell'officio Pontificale.

P.Lelio. *E Ieroboam,come si legge nel 3.di Rè al cap.13.quale volendo fare il medesimo,e stender la mano sopra li ministri di Iddio, subito se li seccò.*

l'Autore. E possibile,che il Padre Maestro Lelio non voglia finire di far della scrittura sacra, come i comici de i gran personaggi, iquali gli fanno dir cose, che mai non si sono sognato? Non è vero che Gieroboam uolesse far lo stesso, che fece Ozia, è ben

ben vero che haueua fabricati tẽpij a gli Idoli, che fauoriua i sacerdoti de gli Idoli, a gl'Idoli sacrificaua e conferiua il sacerdotio Idolatra plus offerenti: e però Iddio leuò il Regno di casa sua, e distrusse la sua famiglia. Si che, se il Padre Maestro Lelio non ha qualche Bibia proibita, che come Inquisitore gli sia capitata in mano, e di quella si serua, non sò come possa scusar questo, e molti altri errori del testo. Il testo nel 12. capit. del 3. de i Rè, dice.

[Dixitq. Geroboam in corde suo Nunc reuertetur regnum ad domum Dauid, si ascenderit populus iste, vt faciat sacrificia in domo Domini in Ierusalem, & conuertetur cor populi huius ad Dominum suum Roboam Regem Iuda, interficientque me, & reuertentur ad eum. Et excogitato consilio, fecit duos vitulos aureos, & dixit eis. Nolite vltra ascendere in Ierusalem. Ecce Dij tui Israel, qui te eduxerunt de terra Aegypti, posuitque unum in Bethel, & alterum in Dan. Et fecit phana in excelsis, & sacerdotes de extremis populi, qui non erant de filijs Leui. Constituitque diem solemnem in mense octauo, quintadecima die mensis in similitudinem solemnitatis, quæ celebrabatur in Iuda. Et ascendens altare similiter fecit in Bethel, vt immolaret vitulis quos fabricatus fuerat, constituitque in Bethel sacerdotes excelsorum, quæ fecerat. Et ascendit super altare, quod extruxerat in Bethel quintadecima die mensis octaui, quem finxerat de corde suo, & fecit solemnitatem filijs Israel, & ascendit super altare, ut adoleret incensum.] Ecco adunque che Gieroboam non volle fare lo stesso, che fece Ozia, chi non dicesse che Bethel fusse Gierusalemme, & gli Idoli il vero Dio: perche, mentre il Rè sacrificaua à gli Idoli sopra l'altare di Bethel, fu ripreso da un Profeta, & additando con la mano che fusse preso, la mano se li seccò: e questo racconta il ca. 13. citato. ma se quel Profeta hauesse commesso qualche graue delitto, & il Rè lo hauesse fatto prigione tengo per fermo che Iddio non gli hauesse fatto inaridir la mano.

P. Lelio.

E *con questa chiarissima verità si risponde all'Autorità, che adducono li Signori Venetiani in lor fauore di S. Paolo, e di S. Pietro, e particolarmente à quella di S. Pietro oue dice.* [*Subditi estote omni creaturæ, siue Regi tanquam præcellenti.*] *risponde benissimo Innocentio Terzo scriuendo a Costantino Imperatore nel decretale libro primo titul. 35. de Maioritate, & obed.*] *Doleuasi quell'Imperadore, che'l Papa con le sue lettere l'hauesse ripreso, riputandoselo à ingiuria, e stimandosi maggiore del Papa, e in suo fauore adduceua quell'autorità di S. Pietro. Rispende il Pontefice, che se l'Imperatore hauesse considerato la persona, che parlaua, e le persone di coloro, a' quali parlaua, e la forza del parlare dell'Apostolo, certamẽte à quelle parole non harrebbe dato quel sentimento: Scriueua S. Pietro (diceua Innocenzo) alli suoi sudditi, e gl'essortaua al merito della humiltà, e se con quelle parole.* [*Subditi estote.*] *hauesse voluto intendere d'imporre alli Sacerdoti il giogo della suggettione, e dare l'auttorità della superiorità à quelli, à quali essortaua, che fossero soggetti, seguirebbe, che ogni seruo hauesse imperio, e auttorità sopra' sacerdoti, poiche dice l'Apostolo.* [*Omni humana creatura,*] *e quando dice S. Pietro.* [*Regi tanquam præcellenti*] *dice il Pontefice, non si nega, che l'Imperadore non sia maggiore, e superiore nelle cose temporali a tutti coloro, che da sua Maestà riceuono le cose temporali, ma il Pontefice è maggiore nelle cose spirituali, le quali sono delle temporali tanto più degne, quanto più degna e l'anima del corpo.*

E *nota in particolare il Pontefice. che S. Pietro non dice assolutamente.* [*Subditi estote,*] *ma aggiugne* [*propter Deum,*] *nè dice semplicemente* [*Regi præcellenti,*] *ma* [*tanquam præcellenti.*] *In oltre dice il Pontefice le parole, che seguono* [*ad vindictam Malefactorum, laudem verò bonorum,*] *non si intendono, che il Re, ouero Imperadore habbiano assolutamente sopra tutti i buoni, e cattiui l'autorità del coltello, ma solamente sopra quelli, che sono sottoposti alla loro*

giu-

giurisditione,& acciochè l'Imperatore conosca la prerogatiua de' Sacerdoti, e la loro eccellenza, lo rimette all'autorità di Geremia Profeta al primo c. [Ecce constitui te super gentes,& Regna vt euellas,& dissipes, edifices,& plantes, &c.] e considera il Papa, che queste parole non son dette da qual si voglia persona, mà da Dio, non al Re, mà al Sacerdote, non discendente della stirpe Regia, mà della Sacerdotale. Et questa risposta di Papa Innocentio sodisfà anche all'autorità di S. Paolo, e à tutte le altre autorità simili, che si adducono, e si possono addurre in questa materia,

l'Autore. Io non voglio dir altro sopra questa decretale, (laquale altro non è, che vna lettera famigliare scritta da Papa Innocentio III. all'Imperadore di Costantinopoli che a bastanza è stata considerata dal Padre Maestro Paolo de serui nella sua Apologia, & però il Padre Maestro Lelio può leggerla, che vederà se questa risposta euacui l'argomento. Stò con desiderio di ponderar quel tanquam, e mostrare con l'Euangelo in mano, che non dice sempre similitudine; come uogliono gli heretici, che negano la diuinità di Christo fondati sopra lo In principio, in quelle parole, vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti; ma che in quel luogo, & altroue spesso significa uita. Tuttauia voglio stancar il Lettore manco che sia possibile, e però anco il padre maestro Lelio potrà leggere quello che hanno scritto il padre maestro Fulgentio, & il P. Capello, che uedrà, che questa risposta non si può adattare à modo alcuno all'auttorità omnis anima di S. Paolo.

Lelio *E quanto alli beni temporali de' Sacerdoti, che fossero esenti medesimamente, e liberi dalla giurisditione de' laici, e secolari si legge nel Genesi cap. 17. Che nel tempo di quella gran fame vniuersale, hauendo quei popoli di Egitto venduto tutte le lor possessioni, quali comprò Gioseffo, e le sottopose a Faraone, furono da questa uendita eccettuate,& esentate le possessioni de' Sacerdoti, alli quali, accio non fossero forzati vendere, erono dati li cibi ordinarii delli granari publici. E poco più a basso nello stesso capo, dice la scrittura, ch'erano obligati tutti i Popoli dare la quinta parte al Rè di quello, che cauauano dalle possessioni a loro concesse per lauorarle, e seminarle, eccetto la terra de' Sacerdoti, la quale era libera da questa conditione. E se questa immunità hebbero i beni de' Sacerdoti, e religiosi sotto vn Rè gentile, il quale non haueua il lume della vera religione, comporteranno li Signori Venetiani, quali conoscono il vero Iddio, e la vera fede, & i suoi Sacerdoti di essere inferiori di pietà, e religione alli Prencipi infedeli? Oltre, che si può dire, che quella esentione non fosse fatta semplicemente da Faraone, ma dallo stesso Iddio, quale allora gouernaua tutto l'Egitto col mezo di Gioseffo Hebreo figliuolo di Giacob e fatto da Dio Saluatore di quel Popolo, con quella maniera stupendissima, che si legge nella scrittura sacra: Onde verisimilmente si può, e si deue credere, che si come Gioseffo col'assistenza della diuina gratia gouernaua con tanta prudenza, e prouidenza tutto quel Regno, cosi anco per ordinatione diuina facesse quelle esentioni alli Sacerdoti di Dio. Di più si legge in Esdra al capit. 7. Che il Rè Artaserse comandò, che non si potesse imporre datio, ò tributo, nè essattioni annouali sopra quello de' Sacerdoti, è Leuiti, o altri Ministri della Chiesa di Dio, si che non solamente le persone, ma ancho i beni, e possessioni de' sacerdoti erano, fino à quel tempo liberi,& esenti dalli Prencipi temporali.*

l'Autore. Già l'errore del Padre Maestro Lelio intorno a questa essentione è stato scoperto da ambi i MM. Fulgentio, e Capello, perche gli essentati non furono i sacerdoti di Dio, ma i sacerdoti di Faraone. Mi dica in cortesia il Padre Maestro Lelio quali egli crede che fussero questi sacerdoti di Dio, che erano in Egitto. Non erano certo i Leuiti, perche il sacerdotio fu dato a Leuiti doppo, che usci Israelle

fuor

fuor di Egitto, & Leui all'hora era uiuo giouine, & haueua tre soli figliuolini Gerson, Caath, e Merari. Si che io saprei molto uolontieri dal Padre Maestro Lelio, quali fussero questi sacerdoti in numero di più, che si trouauano in Egitto. Ma veda il Padre Maestro Lelio tutti gli interpreti, che cognoscerà hauer abbagliato in cosa chiarissima.

Io gli apporterò il solo Concilio Lateranense sotto Alexandro I.c.29. che lamentandosi di certe ingiuste impositioni poste a gli catholici dice. [Vt deterioris conditionis factum sub eis sacerdotium uideatur, quam sub Pharaone fuerit, qui diuinæ legis notitiam non habebat, ille quidem omnibus alijs seruituti subiectis, sacerdotes suos, & eorum possessiones in pristina libertate dimisit, & de populo eis alimoniam ministrauit.

Et se fà tanta stima del precetto del Rè Artasserse, che era Rè gentile, perche nõ fara maggior conto de gli ordini di Salamone mentre fu caro a Dio? Legga dunque il padre maestro Lelio il 4.c. del lib. 3. de i Rè, che vedrà che la Tribù di Leui insieme con l'altre era obligata di prouedere al vito del Rè, e della sua corte per un mese intero.

Hora da quanto si è detto fino adesso, parmi che sia ben chiaro, e che ogn'uno possa vedere, che il primo fondamento de' Signori Venetiani, ilquale con tante parole magnificano, & essaggerano i loro difensori, cioè, che il Principe temporale habbia autorità da Dio sopra li suoi sudditi così spirituali, come secolari, non sia nè vero, nè stabile, constando tutto il cõtrario per le sacre scritture, è perciò sopra di quello non possono asicurare, nè fermare le loro ragioni. Lelio

Et io dirò. Hora da quanto si è detto sin adesso, parmi che sia ben chiaro, e che ogn'uno possa vedere, che il primo fondamẽto de' Signori Venetiani, quale il Padre Maestro Lelio haueua con tanto apparato di parole promesso di distruggere, cioè che il Prencipe temporale in politica habbia auttorità da Dio sopra li suoi sudditi così spirituali, come secolari, sia e vero, e stabile constando con la proua della scrittura esser false tutte le oppositioni fatte dal detto Padre Maestro Lelio. E perciò sopra di quello possono assicurare, e fermare le loro ragioni. l'Auttore.

Del che essendosi forsi accorti i loro defensori, sono ricorsi ad altre ragioni, come si uede nel trattato, che hà fatto il Signor Quirino, & altri scrittori, cercando di dimostrare, che il Principe di Venetia con sue leggi ha solamente comãdato alle persone Laiche, che sono sottoposte alla sua giurisdittione, e non à gl'Ecclesiastici, e sopra i beni temporali, e laicali, i quali per anco in modo alcuno non sono incorporati nell'Ecclesiastico, e che ciò pretende di poter fare senza scrupolo alcuno di cõscienza, e con molte ragioni per vtilità, anzi necessità della conseruatione della Republica, e lor dominio, e questo è il secondo fondamento loro. Lelio

Non sono ricorsi i difensori Venitiani à quell'altro fondamento per la debolezza del primo, ma perche due sono le maniere d'argomentare, & rispondere delle quali si seruono tutte le scole, vno per instantiã, l'altro per fiduciariam reprobationem: però hauendo adoperato il primo, per maggior grandezza delle sue ragioni, han giudicato bene vsare anco il secondo argomento: come prudentemente hà fatto l'Illustrissimo Signor Antonio Quirino. l'Autore.

Sopra'l quale secondo fondamento, che in apparenza appare assai bello, e specioso, conuiene fermarsi vn poco, e diligentemente considerarlo, perche finalmẽte apparirà, che neancho in questo hanno tutta quella ragione, che si presumono. Lelio

l'Autore. Se il padre Maestro Lelio si fermerà poco sopra questo secondo fondamento, poco e nulla potramo aspettare: poiche in quello di sopra s'ha fermato tanto per concluder finalmente nulla come si è chiaramente veduto.

P. Lelio. *E per venire in cognitione di quanto dico, m'eccorre addurre vn bellissimo esempio delli medesimi Signori Venetiani, il quale seruirà non solo per verificare quanto si dice; ma ancho per mostrare, quanto questa Serenissima Republica à nostri tempi habbia dimostrato il Zelo, l'obbedienza, e la stima, che sempre hà fatto del Pontefice Romano, e della Sedia Apostolica.*

Quando il Duca d'Alua d'ordine del Rè Cattolico Filippo Secondo volle col'essercito assediar Roma, sendo Pontefice Paolo Quarto, quale si diceua hauer condotto in Italia vn'Essercito di Frãcesi, per andare a pigliare il Regno di Napoli, all'hora la Serenissima Republica, mostrando la sua solita pietà, e religione verso la Sedia Apostolica, pigliò la difesa del Pontefice Romano, e per suoi Ambasciadori fece fare appresso quella Maestà gagliardissimi officii, accioche abbandonasse questa impresa, e rispondendo il Rè, che non faceua guerra al Pontefice Romano, ma à Gio: Pietro Caraffa suo Vassallo, e ribelle, replicaua l'Ambasciadore, che la sua Republica non intendeua difendere Gio: Pietro Caraffa: ma il Pontefice Romano Padre vniuersale di tutta la Christianità, e replicandosi frà loro più volte questi termini: finalmente concluse l'Ambasciadore, che sua Maestà separasse il Caraffa dal Pontefice, & a suo piacere li facesse guerra, purche in modo alcuno non toccasse il Pontefice Romano, e finalmente accortosi, che questa separatione era impossibile, e che non si poteua offendere vno, che insieme non si offendesse l'altro, il Cattolico si lasciò persuadere di douer lasciar l'impresa, come fece, vinto, e legato dalla ragione:

l'Autore. Lodato Dio, che uno che scriue contro la Republica, dice il uero del merito della medesima Republica verso la sede Apostolica, e non fà come gli altri, li quali non hauendo ragione da dire ricorrono alle maledicenze, e alle fallità, che dicono che i Venitiani non han mai fatto altro che offender la Chiesa, si che se ella hauesse atteso a fulminar scommuniche, quante volte han meritato gli antenati suoi, sarebbon à Venetia più scõmuniche che gocciole d'acqua. Vedà poi il Padre Maestro Lelio in conscienza sua, se gli pare, che la Santa sede douesse far più stima di questo seruigio riceuuto dalla Republica, ò pure delle pretensioni deboli, & nulle, che hà al presente contra di lei di dui huomini, come sceleratissimi diuuntiati al l'Eccelso Tribunale del consilio di X. che se si contentasse di riuolger i veri annali della Republica, oue appareno mille altre seruitij fatti à fauore delli medesimi Põtefici & della fede & religione Christiana con effusione di tanto sangue de suoi Cittadini, con hauerui sopra quella consideratione che si conuiene, son certissimo che si volterebbe a diffender le sue ragioni in luogo di oppugnarle.

P. Lelio. *Se dunque i Signori Venetiani con le Catene di questa potentissima ragione legarono le mani a così gran Rè, che non offendesse il Pontefice Romano: perche non douerranno questi medesimi Signori lasciarsi vincere, e legar le mani dalle medesime ragioni, e retrattare quelle leggi, che seco hanno necessariamente, & inseparabilmente congiunta, non solo l'offesa dell'Autorità del Pontefice, e libertà di Santa Chiesa; ma ancho l'honore, & seruitio di Dio? E che cio sia uero, veggasi da questo.*

l'Autore. Attendiamo come il Padre Maestro Lelio osserui la promessa, perche se mostrerà, che le leggi Venitiane offendano Dio, ò la Chiesa, o'l Pontefice, questi Signori doueranno assolutamente riuocarle.

I Signori Venetiani con le lor leggi comandano solamente a' Laici, che sono sotto la loro Giurisdittione, questo stà bene, e di questo non si lamenta il Papa, nè vi hà che fare, e sopra i beni stabili Laicali, che non sono per anco incorporati nell'Ecclesiastico, e questo stà bene, nè qui sta la ingiustitia della legge, ma in questo, che segue: Che i Laici lor sudditi non possino lasciare i suoi beni stabili alle Chiese, e persone religiose. Hor questo è quello, che dispiace al Papa, anzi a Dio, & è quello, che rende la causa de' Signori Venetiani ingiusta, & intollerabile.

P. Lelio.

Qual legge poteuano questi Signori trouare, o imaginare, che fosse più di questa ingiusta, e più contraria alla volontà d'Iddio, manifestata chiaramente nelle scritture sacre?

Ancho qui il Padre Maestro Lelio fa lo istesso, che altroue, perche non proua cosa che dica & s'io ho da parlare liberamente questo mi pare quell'artificio, ch'insegna Aristotele nella sua Retorica per tenir la oratione lunga, quando mancano le ragioni, e se ne auederemmo, come si dice, allo stringer del chiodo.

l'Autore.

Si legge ne' libri de' Numeri, cap. 35. & In Iosuè al cap. 2. Che nella distributione della Palestina alle xij. Tribù, non volse Iddio, che alla Tribu di Leui, ch'era la Sacerdotale, fosse assegnata parte alcuna distinta;

P. Lelio.

Il Padre Maestro Lelio hà fatto, per rifar un nulla; ma questo sarebbe tolerabile, perche nulla non l'offenderebbe, ma incomincia da una ragione, laquale è fortissima contro di lui. Mi dica in cortesia il Padre Maestro Lelio, per qual causa Iddio non volle, che i Leuiti hauessero la sua parte nella diuisione della terra di promissione come l'altre Tribù, ch'io non sò trouarne d'altra che quella, che habbiamo dal Deut. laquale fù perche ella doueua hauere la parte di Dio, cioè la decima. E come s'accorda q̃sto con la concessione pontificia, che i chierici, e monaci oltra i beni ecclesiastici, possano hereditare egualmente come i secolari? Non volle Iddio, che i Leuiti hauessero parte alcuna nella diuisione, però se questa auttorità valesse, ne seguirebbe, che non potessero i Chierici hauer parte della heredità paterna, ma dourebbono contentarsi dei beni lasciati alle Chiese, e munisteri, i quali da essi sono goduti, come propria heredità di Dio. Non dico però che così sia, ma dico bene, che questo luogo accompagnato con la dottrina Bellarmina dimostra questo. Perche dice l'Illustrissimo Bellarmino che tutto ciò, che si caua dagli essempij della scrittura sacra è de iure diuino: questo si caua dagli essempi della scrittura sacra, adunque questa dottrina è de iure diuino. Il che certamente io non direi mai.

l'Autore.

Mà volle, che in ogni Tribù le fossero assegnate quattro Città, che in tutto fanno il numero di quarant'otto, distribuite per tutta la Giudea.

P. Lelio.

O Padre Maestro mio leggete vi priego la Bibia, che vedrete, che anco in questo hauete preso errore, (se però non vogliam dire, che la scrittura sacra possa mentire) in Giosue al 21. le due Tribù di Giuda, e Simeon diedero à Leuiti noue città, e la Tribù di Nephtali glie nè diede tre sole, si che è falso, che ogni tribu glie ne dasse quattro.

l'Autore.

E di più volle Iddio, che possedessero tutti i Terreni, che per mille passi circondauano dette Città. Onde essendo quel Paese stretto, & angusto à tanto Popolo, come osseruano tutti gli Sto-

P. Lelio.

rici, veniua à toccare à Sacerdoti, e Leuiti non solo la duodecima, ma la quarta parte del tutto;

l'Autore. Io saprei volonteri vno di questi Storici del P. Maestro Lelio, perch'io non ne ho mai veduto alcuno: ma se faremo il conto con la Bibia in mano, vero, e non finto Storico vedrà S.P.M.R. che troppo s'inganna nella somma. A 13. di Giosue, & nel 3. del Deuteron. Si vede che à meza Tribù sola di Manasse è data la Terra di Basan con sessanta Città; e pure questa meza Tribù di queste 60. Città ne diede due sole à Leuiti, adunque gli diede la 30, e non la quarta parte: Ma meglio: non possedeuano i Leuiti le Città con le ville e poderi del loro Territorio, ma possedeuano vn miglio solo intorno alle mura, per pascolar gli armenti: e le Città erano date solamente ad habitandum, & non con total possesso ò Dominio; si che non hauendo essi ne anco il Territorio di queste due Città (il qual certo doueua essere maggior spatio di terra, che non era la Città co i suburbani veniuano à restare i Leuiti a penna nella 40. parte, e forse in meno di questa meza Tribù. Tutte le Tribù diedero con proportione luoghi da habitare à i Leuiti; adunque non hebbe questa Tribù tanti stabili, quanti glie ne da addesso la liberalità del Padre Maestro Lelio, e se bene alcuna altra Tribù hebbe manco Città, non però hebbe manco stato, perche la diuisione fù fatta con proportione.

P. Lelio. *E di più ordinò Dio, che a tutti i Sacerdoti si douesse offerire la decima parte di tutte le ricolte, & Animali, onde ogni x. Anni li veniua senza fatica, e spesa quanto à tutte l'altre Tribu in vn'anno: In oltre se le dauano le primitie di tutte le ricolte, e li primogeniti di tutti gli animali, ed huomini. Onde li figliuoli primogeniti si haueuano à ricomprare, ouero lasciarli al seruitio del Tempio. Vltimamente haueuano i Leuiti questa prerogatiua per legge diuina; Che se alcuno donaua a Iddio qualche possessione fosse tutta de' Leuiti, nè si potesse più conuertire in altro vso; nè possedere da' Laici, e chiamauasi [Sancta Sanctorum.]*

l'Autore. In quest'ultima particola s'inganna il Padre Maestro Lelio, & il testo della Bibia gli è contrario. Legga il 27. capitolo del Leuitico, oue trouerà, che tutte le cose, che si votauano, e santificauano à Dio, poteuano conuertirsi in altri vsi, & esser possedute da Laici.

[Homo si vouerit domum suam, & sanctificauerit Domino, considerabit eam sacerdos vtrum bona, an mala sit, & iuxta prætium, quod ab eo fuerit constitutum, venundabitur, sin autem ille, qui vouerat, voluerit redimere eam, dabit quintam partem æstimationis supra, & habebit domum Quod si agnum possessionis suę vouerit, & consecrauerit Domino, iuxta mensuram sementis æstimabitur prætium. si quinquaginta modijs seritur terra, quinquaginta siclis venundabitur argenti; e la legge del vender li beni è quasi simile anzi è più utile à gli ecclesiastichi, perche lascia loro l'equiualente.

P. Lelio. *Onde, se la Maestà di Dio nel Testamento Vecchio fù tanto liberale, e fece tanta stima de' Sacerdoti, quali però non erano li veri, e principali Sacerdoti; ma adombrauano, e figurauano quelli del Testamento nuouo, e particolarmente Christo nostro Signor Sommo Sacerdote. Come possono li Signori Venetiani, senza qualche rossore mostrarsi così poco, ò bene affetti verso li Sacerdoti del suo Dominio?*

l'Autore. Io non vedo, che li Signori Venetiani mostrino cattiuo affetto alli sacerdoti del suo

suo Dominio, ma potressimo ben noi ritorcere l'argomento contro il Padre Maestro Lelio, e dire. Se il Signor Dio nel testamento vecchio vo'le, che quei sacerdoti, che pur erano carnali, e temporali, non hauessero de stabili altro che le Città per habitare, & un poco de pascoli per i loro armenti, quanto maggiormente si compiacerebbe la Maestà sua, che li sacerdoti della noua legge, i quali sono spirituali, e l'origine de quali è stata fondata sopra vna sōma pouertà, ambissero māco le cose tēporali? Se i sacerdoti Hebrei de stabili hebbero vna minima parte, e pure non si lamentauano, quanto meno douerebbano lamentarsi i sacerdoti Christiani, i quali in questo stato già posseggano il quarto? E di quelle tre parti, che restano, hanno più che la decima, poiche è grande il numero de religiosi che viuono dell'elemosine de secolari.

Se Iddio procura loro tanti beni, e tanti commodi fà tutto l'altro Popolo, acciò senza distrattione alcuna possino attendere al Culto diuino, & all'altre cose necessarie, & a loro appartenenti; con quali ragioni li Signori Venetiani vanno tanto essaggerando, che par quasi, che si dolgano, che li Sacerdoti, e Religiosi del lor Dominio habbiano, e posseghino tanti beni, come se non fossero venuti in loro dalla molta pietà, e religione de' loro predecessori. P. Lelio.

Non si dolgono i Signori Vinitiani, che gli ecclesiastici possedano tāti beni, ma si lamentano, che di questi non contenti, aspirino così auidamente al Dominio di quei pochi, che sono posseduti da secolari, e che vogliano che gli resti libera la strada di potersene vna volta impossessare, de tutti, e vogliano più tosto mettere tutto'l mondo sottosopra, che restar priui di si fatta speranza. l'Autore.

Se Iddio commanda, e vuole, che le Possessioni, che spontaneamente vengono donate à sua diuina Maestà siano de' Leuiti, e non possino più applicarsi ad altro vso, come possono questi Signori far leggi, che per l'auuenire non si possino più donare possessioni, ò beni stabili à lor Sacerdoti, e conseguentemente à lui? Come si possono giustamente dolere (come fanno) che li beni delli Ecclesiastici, non tornino mai più ne' secolari? P. Lelio.

Già si hà mostrato falso il principio del Padre Maestro Lelio: però anco la conclusione sarà tale, e deue raccordarsi il Padre Maestro Lelio, che non vietano i Signori Venetiani, che non siano lasciati stabili à Chiese; ma fan legge conforme à quella del Leuitico, che doppò che gli sono lasciati, siano venduti à giusto prezzo, & il danaro resti à sacerdoti. E però già che ha preso di argomentare co'l testamento vecchio, deue restar pago, e non biasimare questa risolutione, la quale e tutta del testamento vecchio. l'Autore.

Ma vediamo vn poco, come questa legge sia conforme all'Euangelio: Comanda Christo in più luoghi. [Si quis reliquerit Domum, aut Patrem, aut Matrem, aut agros propter me, centuplum accipiet &c.] P. Lelio.

Hor quì il Padre Maestro Lelio ha lasciato scorrere la penna in errore troppo sensibile. Dice, che Christo commanda in più luoghi, e cominciando à raccontar i commandamenti troua solamente luoghi, doue Christo non commanda cosa alcuna ma promette solamente. l'Autore.

Ma già che vuol mostrare, che questa legge non sia conforme all'Euangelio vediamo di gratia, come osserui bene la promessa.

P. Lelio. *Et altroue,] Vendite, quæ possidetis, & date Elemosynam, &c. Et altroue, Eadem mensura, qua mensi fueritis, remetietur, & vobis, &c. e parlando di queste opere pie conclude. [Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis.] E ne gl'Euangelij molte altre simili autorità di Christo si trouano, le quali tutte presuppongono, che li Christiani siano padroni, e delle lor persone, e delle loro facoltà, e beni, e che ne possino disporre à loro piacere, ò con quelle seruendo al mondo, ouero renuntiando à quelle, seruire a Dio:*

l'Autore. Io vorrei sapere dal Padre Maestro Lelio, se dica si fatte cose per ingannare i semplici, ò pure perche creda così in corde: il primo è indegno di par suo, il secōdo mostra troppa semplicità. Non furono dette queste, & altre parole principalmente agli Apostoli? hor dunque se i Prelati Ecclesiastichi sono successori di quelli, ne seguita che nelle persone Apostoliche parlasse Christo, e dicesse si fatte cose principalmente à nostri superiori Ecclesiastici. Come adunque s'accorda il si quis relinquerit omnia, co'l nisi quis possederit omnia? Come s'accorda il vendite, quæ possidetis, con l'acquirite, quæ non possidetis, & nihil alienate? Forse i poueri laici nō sono minimi di Christo? Adunque toglie à Christo, chi toglie à questi, adunque vieta il donare à Christo, chi vieta il donare à questi. E già l'Ecclesiastico in questo stato è tanto ricco, che non può hormai chiamarsi più minimo, ma massimo di Christo. Et à quelli, che sono poueri, e minimi da vero, non manca di prouedere la charitateuole liberalità de laici con le souuentioni cotidiane. I Capoccini sono nudriti da laici, gli osseruanti da laici, i minimi da laici, i riformati da laici, tanti poueri monesteri da laici, tanti luoghi pij da laici. Mi dica il Padre Maestro Lelio, se crede, che quelli che sono ricchi di souerchio siano tenuti di souuenire alla miseria di questi non solo con i frutti, ma anco con i stabili. Se sono tenuti con i frutti, già i secolari sodisfano, se sono tenuti con i fondi, perche i laici, e non i chierici? i beni laici non sono patrimonio de poueri, ma bene i sacri, adunque han maggior obligo questi, che quelli. Però se si ha potuto fare vna probibitione, che non sia dato à poueri il loro patrimonio, molto più si potrà fare prohibitione di quest'altri beni, ne' quali non hanno i poueri giuriditione alcuna. Quando la Chiesa diuidesse nelle Religioni con giusta proportione i stabili, che possede, vedrebbe, che tutti starebbono bene, ne vi sarebbe bisogno di noua facoltà. Ma dum alius esurit, & alius ebrius est, sò ancor'io, che le cose non possono andar bene.

E vero, che si vede da molti luoghi del Vangelo, che possono i christiani disporre delle facoltà à modo loro, e che ne sono padroni; ma si uede anco che quelli, che si faceuano discepoli di Christo, vendeuan tutto, e lo dauano per Dio; si uede che Christo dice, che chi nōn abbandona ogni cosa temporale, non può essere discepolo suo, & altre si fatte auttorità. Et però se'l vietare à Monaci che non possano alienare i beni, de' quali sono heredi, in che consiste la legge Pontificia, non è contrario à questa auttorità, perche gli sarà contrario simile diuieto fatto à laici? Se gli è contraria questa legge, adunque gli saranno anco contrarij li fideicommissi, ma questi non gli sono contrarij, adunque ne anco quella.

P. Lelio. *Ma però gl'essorta à seruirsene in bene, in seruitio de' Poueri, e honor di Dio lasciandogli però liberi nelle loro volontà, senza sforzarli in modo alcuno, e li Signori Venetiani si fanno lecito contro questo buon consiglio di Christo, contro alle leggi di natura, e contro a ogni legge Ciuile di far vna legge, che prohibisca a' Laici lasciare li lor beni stabili a Dio, & a' suoi Religiosi, e fargliene dono, e presente, lasciandogli però liberi, che gli possino spendere, alienare, e gettar via in giuochi, lussi, banchetti, meretrici, buffoni, caualli, & ogn'altra peggior maniera, che à lor piace.*

Non è vero che prohibiscano che non si lasci à Dio, & à Religiosi. Ma con singolar prudenza saluano la Pietà à Dio, e la charità à Popoli suoi sudditi. Lasciano libero ognuno di lasciare il suo à chi gli piace, è lo essortano lasciare particolarmente alle Chiese, è à luoghi pij: ecco sodisfatto alla pietà, poiche è imposto per legge à tutti i notari di ricordare à testatori le sudette opere pie. Ma perche i Chierici non hanno più bisogno de beni stabili, & à proportione sono molto più ricchi che non sono i laici: & già si vede la gran necessità, che ha lo stato, di conseruare à beneficio publico questi pochi stabili, che auanzano à laici: però si hà trouato riparo alla necessità de popoli, e dal Prēcipe con l'ordinare, che i beni stabili, che si lascieranno per l'auuenire à Chierici, siano venduti nello spatio di dui anni. & i chierici restino padroni del giusto prezzo loro. E in vano s'affatica il P.M. Lelio dimostrare, che questa legge sia contraria alla legge diuina di natura, e ciuile: perche il P. Bouio nel lib. scritto da lui intorno queste cōtrouersie afferma, che simil legge è stata fatta di consenso Pontificio nel Regnō di Portogallo, & altroue, e che quando vi sia questa necessità, e si chieda licenza al Sommo Pontefice egli la concederà. Si che se ella fusse contra la legge di Dio, ne seguirebbono gli istessi inconuenieti alla concessione fatta dal Papa, che vuole il P.M. Lelio, & altri scrittori pari suoi & di sua dottrina, che seguono alla legge della Repub. et questi sono secondo loro, che il Papa hauesse conceduto licenza di peccare, di rompere le leggi diuine, di far Dio posteriore alle meretrici, buffoni, caualli, &c. Hor dunque se il P.M. Lelio non vuol confessare tanta empietà nel Papa, in vano s'affatica per mostrarla nella Republica di Venetia, è per accidente, & non per se, che simil gente senta il beneficio di si fatta legge: però non merita biasimo il legislatore, la cui intentione è santissima, essendo che mira alla necessaria conseruatione publica, e non alla sodisfatione de particolari di tal sorte, & nella interpretatione della legge si mira alla intentione del leggislatore, e non ad alcun inconueniente, che può nascerne.

l'Autore.

Fa legge il Prencipe, che in tempo di notte altri che i soldati non possa portar arme. Diremo noi che questa legge sia ingiusta, perche un soldato tristo possa cō questo priuilegio assaltare ogni huomo da bene, assassinarlo, e dargli morte? è questi priuo dell'armi dalla legge del Prencipe è conseguentemente della necessaria difesa, è forza che soccumba all'assassino. Non è ingiusta certo questa legge per tal inconueniente, ne per questo deue essere abrogata. Perche non è il diffetto della legge, ma nella iniquità del suddito, e nel far le leggi si mira dice Aristot. à quello, che ut plurimum, non à quello, che auuiene di rado.

Sono le Chiese, e Religiosi in tutti i tempi, in tutti li stati, in tutte l'occasioni sempre stati tenuti per fauorabili, e priuilegiati sopra tutti, & hora son venuti in tanta poca stima appresso questi Signori, che son tenuti per più vili d'ogni persona vile, & incapaci di quello, che naturalmente è capace ogn'huomo, ma questa offesa non è fatta principalmente a' Sacerdoti, e Religiosi, ma allo stesso Iddio, al quale principalmente le persone pie, e deuote offeriscono i lor doni, e con tal prohibitione impediscono, che nō si possa riconoscere Iddio con le sue sostanze, limitando, e restringendo la diuina giurisditione sotto l'autorità del suo Senato, togliendoli quello, che è suo. [*Domini est terra, & Plenitudo eius.*]

P. Lelio.

Hor si, che siamo ridotti all'vltimo delle indecentie, poiche vn P.M. Lelio di vna religione tanto stimata, & Inquisitore, si lascia vscir di bocca cose si fatte. Christo non vuole, che i suoi discepoli possedessero stabile alcuno: adunque fece grande offesa à Dio? San Francesco ha voluto che i suoi Frati non siano capaci di

l'Autore.

quello,

quello, che sono capaci naturalmente tutti gli huomini; adunq; ha offeso grauemente Dio? Oltre di questi. Prende diuersi errori il P.M.Lelio: prima vede, che solamente si dà a Dio, mentre si lascia à Tempij,& à Religiosi, e s'inganna: perche quello,che si fa ad ogni pouero,si fa à Dio,e molto più quello, che si fa per uno stato pouero, e chi priua i poueri per lasciare à Tempij,& à Chierici non bisognosi,non fà cosa grata à Dio,ilquale non ha bisogno delle nostre cose: s'inganna ancora mentre dice,che vietano i Signori che non si possa riconoscer Dio, perche non solo non lo vietano,ma ad ogni testatore le raccordano e lo essortano particolarmente. E stante la necessità dello stato i beni stabili cessano di essere materia di voto, come hanno distesamente mostrato i nostri scrittori. Sono stati,& ceteris paribus, sempre saranno i religiosi fauorabili, e priuileggiati da questi Signori, ma l'inequalità de beni,e de possessori,è troppo euidente.

P. Lelio. *Questa legge finalmente fà violenza alla libertà del nostro Arbitrio, & in quelle cose, che la volontà nostra douerebbe esser maggiormente libera, e fauorita, come nel dare, e donare alla Chiesa per la sodisfattione della nostra coscienza, per la salute dell'anima, e per l'honor di Dio. E se vno farà voto, ò per propria salute, ò per ringratiare Iddio di qualche beneficio riceuuto, di edificare vn Tempio, ò di lasciare qualche parte de' suoi beni stabili per il culto, e seruitio diuino, ò cose simili, non le potrà fare senza particolar licentia del Senato? E come non è questo vn opporsi alla legge diuina, & alla scrittura sacra qual dice; Vouete, & reddite?*

E se bene sappiamo, che quel vouete è libero, non dimeno quel reddite, è di obligo.

l'Autore. Chi non sà,che ogni legge si diuina come humana è freno dell'arbitrio nostro? non è adunque difetto di questa legge il rafrenare l'arbitrio; poiche è conditione essentiale d'ogni legge. Non è vero poi,(e forza di replicarlo) che ella impedisca queste opere buone,ma ti lascia libero,e ti essorta di farle; perche tutto quello, che far si può con lo stabile, si può fare co'l giusto,& equiualente prezzo di lui. O P. M. Lelio il fideicommisso non fa gli stessi effetti, che fa questa legge? La legge de rebus Ecclesiæ non alienandis non ha l'istesse obiettioni? E questa istessa non patisce queste oppositioni medesme anco doue la ha conceduta il Papa (se però in alcun luogo la hà conceduta) e non le patirebbe parimenti, se qui la concedesse? Vanamente adunque vi affaticate di dare ogni cosa à chierici sotto pretesto di darlo à Dio. Non ha bisogno Dio delle nostre cose; non vuole essere honorato con quello,che ci è necessario;à Dio si da quello che si da ad ogni pouero.) La Chiesa di Christo è vn composto di corpo,e d'anima,di spirituale,e di temporale,che non è,ne esser deue spirito solo. Il corpo se mirasse al sostegno del capo talmente, che tutto l'alimento fusse distribuito alla nutritione di questo solo, mancando à i piedi & alle altre parti il sostentamento,non potrebbe lungamente conseruarsi. E necessario distribuire l'alimento con proportione a tutti i membri, à tutte le parti chi non vuole presto presto di corpo far cadauero.

P. Lelio. *E finalmente quanta sia iniqua, e ingiusta questa prohibitione, lo dimostra Simaco Papa con queste parole.*

Valde enim iniquum & ingens sacrilegium est, ut quacumque vel pro remedio peccatorum, vel pro salute, & requie animarum suarum vnusquisque venerabilis Ecclesiæ contulerit, aut certe reliquerit, ab his, quibus maximè seruari conuenit, id est Christianis, & Deum timētibus hominibus in aliud transferri, vel conuerti permittatur. Propterea, qui hac non prouiderit, & aliter quam scriptum est prædia Ecclesiæ tradita petierit, uel acceperit, aut possederit, nisi se cito correxerit,

vixerit, quo iratus Deus animas percussit; Anathemate feriatur, sitque accipienti, vel donanti, vel possidenti Anathema.

l'Autore. Se il P. M. Lelio stima al caso queste parole di Simaco, s'inganna. Teodorico Rè de Goti fauoriua la Heresia Ariana, e però disponeua de i beni delle Chiese come di cose sue; donaua i poderi di lei, inuestiua nelle sue giuriditioni i suoi soldati, & i suoi cortegiani: però fù necessario prouedere con questa legge alla temerità del Prencipe, & all'auaritia de sudditi. Ma qui non si tratta di alienare, uendere, donare, ò disponere de beni ecclesiastichi, ma de soli beni laici, e ne' quali gli catholici non hanno ius alcuno, perche non sono offeriti a Dio, non sono dedicati alle Chiese, ne altro hanno dell'ecclesiastico, che quella potenza Logica, cioè non contradittione ad esser sacri, con la qual potenza io sono padrone di tutto'l mondo, benche non ui habbia ius alcuno.

P. Lelio. *E la scusa, che adducono in difesa de' Signori Venetiani, cioè, che se bene prohibiscono, che nõ si lascino alle Chiese beni stabili, nõ per questo intendono di prohibire le limosine, e donatiui alli luoghi pij, e spirituali, contentandosi, che habbiano il prezzo, e valore di quei beni, non è scusa, ch'e legittimamente gli scusi, e difenda dalla ingiustitia, come appresso prouveremo.*

l'Autore. Sarà grand'huomo il P. M. Lelio, se attende questa promessa, ma parmi che ci uada poco al diritto, mentre dice.

P. Lelio. *E rendendo ragione di questo dicono, Perche di continuo acquistando la Chiesa, e non mai ritornando ne' Laici, era cosa certa, che in breue sarebbe passato ne gl'Ecclesiastici tutta, ò la maggior parte delli fondi di essa con pregiudicio delle cose publiche, il qual pregiudicio, come dicono in vn'altro luogo, sarebbe, che mancando loro questi fondi, verrebbe ancho à mancar loro il modo di poter sostentari i carichi, e fattioni, che necessariamente si fanno per conseruatione della Republica.*

Non è dubbio, che questa ragione à prima fronte pare bellissima, & honestissima, e piena di prudenza, e prouidenza humana, mà vediamo vn poco, quanto importi, e quanto sia conforme alla verità.

l'Autore. Si di gratia vediamolo, perche potrà essere che il P. M. Lelio la troui più conforme che non crede.

P. Lelio. *Dico dunque principalmente, che questa loro cosi squisita prouidenza, con la quale vogliono prouedere alle cose lontanissime, e che non possono succedere, se non in processo delle migliaia d'anni, non è commendabile, nè ragioneuole, e dalli buoni Christiani, quali confessano la prouidenza di Dio, circa le cose di questo mondo, sarà più presto giudicato vano timore, e diffidenza inutile, che prudenza sania.*

l'Autore. Ma pare che il P. M. Lelio attribuisca tanto alla prouidenza diuina, che mentre vuol fuggire Scilla, vrta in Cariddi, e dalla disperatione ci guida alla prosontione. Facciamo il conto di gratia di stabile con stabile, di possessore con possessore, di legge con legge, e vedremo, se la dottrina Leliana sia fauoreuole, ò contraria a gli Ecclesiastici. E' certo che gli ecclesiastici possedono la quarta parte d i beni stabili dello stato; è certo parimente che non sono la centesima parte del numero de laici. Adunque a proportione hanno maggiori ricchezze de laici, e per consequenza più lungo tempo ci vuole à consumare il molto de i chierici, che il poco de' laici.

ci. E tanto più lungo tempo ci vuole a consumarlo, quanto che i Christiani sempre donano, e lasciano a i chierici, che i chierici noui non lasciano, ò alienano à laici, è tanto più gli lasciarebbono, quanto che uedessero, che questi stabili fussero dispensati à beneficio de poueri. è i chierici sarebbono appunto come i fiumi, che mai non si seccano, perche quant'acque mandano al mare tante dal mare ne riceuono. Supposti nondimeno tanti aiuti ne i chierici, che non sono ne i laici, la Chiesa ha fatto leggi de rebus ecclesiæ non alienandis. adunque ò ritocà il P. M. Lelio le sue parole contro la Chiesa, ò non le apponga à Vinetiani, è confessi che non è vano timore della Republica, ma uano giudicio il suo, non diffidenza inutile quella della Republica, ma prudenza sauia. Il male non è poi così lontano, come se lo finge il P. M. Lelio, ma è presente, perche se bene i laici hanno molto stabile, non dimeno è poco rispetto à possessori, & à seruitij publici, che s'han da sostenere. Però quanto piu gli si va leuando, tanto più gli è scemato del necessario sostegno. E vero che per ridurre i laici à vn nulla delle sue facoltà, si starà qualch'anno, ma come dice il Gaetano 2.2.q.43.art.8. non è pouero solamente chi è ridotto al niente, ma anco chi si ritroua in stato tale, che non possa viuere conforme alla sua conditione. Et à questo essere si potria presto ridurre lo stato della Republica: si che ella non porge rimedio à mali lontanissimi, ma à mali pur troppo presenti, & sensibili de' suoi popoli.

P. Lelio. *In oltre questa ragione è totalmente contraria al Consiglio di Christo, il quale in più luoghi dissuadendo gli huomini dalla souerchia sollecitudine delle cose mondane, & essortandoli à uendere, e dare quello, che possegono per amor suo, e confidare nella sua prouidenza, promettendo loro maggior guadagno dice. [Quærite primum regnum Dei, & hæc omnia adijcientur uobis.] Contro à questo Consiglio di Christo, che incamina gl'huomini alla perfettione, non è direttamente, e manifestamente la ragione de' Venetiani? quale vuole confidar più nella propria sapienza, e prouidenza, che nella diuina, accompagnata da così gran promessa:*

l'Autore. Chi non conoscesse il P. M. Lelio per huomo ingenuo, facilmente potrebbe sospettare, che fusse gran mastro di screma, e che fingesse di ferir le gambe, e poi colpisse il capo, chi non vede che questa ragione ferisce più la legge Ecclesiastica, che la Venitiana? Non è vietata la souerchia solecitudine più à chierici, che a laici? Se adunque questa legge arguisce sollecitudine souuerchia di cose temporali, piu seuero giudice sarà il P. M. Lelio contro i chierici, che contro la Republica. Ma s'inganna, che chi prouede alle necessità proprie, sia di souerchio sollecito, è bene di souerchio sollecito, chi postpone le cose spirituali alle temporali, e mostra audità, e diligenza maggiore in queste, che in quelle. Il quærite primum regnū Dei & hęc omnia adijcientur vobis, è contra i Scrittori Monarchici del Papa pche direbbe alcuno, il Regno di Dio è distinto dalle cose temporali, e le cose temporali non sono il Regno di Dio, poiche dice: quærite primum regnum Dei, e poi hæc omnia adijcientur vobis: adunque hæc omnia sono distinte dal Regno di Dio. Cosa, che come sia fauoreuole alla predicata monarchia temporale lo giudichi il Padre Maestro Lelio.

P. Lelio. *E se Iddio Nostro Signore non solo si contenta, che i Sacerdoti del Testamento Vecchio habbiano possessioni, e beni stabili, ma comanda, è vuole, che sieno loro assegnate le Cittadi intere, e che possegano tutti i Terreni, che per mille passi circondano le dette Città, come si è detto di sopra, come possono i Signori Venetiani, & con qual ragione fare d'inferiore, e deteriore conditione i Sacerdoti*

cerdoti di Christo, concedendoli solamente il prezzo, & il valore delle cose, e non li beni stabili?

Aggrandisce tanto questo pulice, che lo fa vn'Elefante il nostro Padre Maestro Lelio, ma non siamo si ciechi noi, che crediamo più alla sua topica, che alla nostra demonstratiua. I sacerdoti, e Leuiti della vecchia legge nella diuisione della terra promessa non hebbero poderi, campi, ò ville; perche non volle Iddio che chi doueua attendere al suo culto, attendere al culto della terra: ma solamente volle che hauessero le stanze per habitare, e i pascoli per gli armenti. Erano i Leuiti in grosso numero: però ò bisognaua prouederli di habitatione fatta, ò dargli il fondo, doue potessero farsela, Iddio non voleua, che hauessero campi, e possessioni: però se non volle, che dimorassero allo scoperto, fu necessario dargli le habitationi fatte, e per questo gli diede le città intere: ma ad habitandum, come dice la scrittura. Ne faccia tanto capitale del nome di città, perche ogni castello da Latini suol esser chiamato anco con questo nome. Virgilio di Candia, dice centum vrbes habitant magnas vberrima Regna. Horatio, quæ simul centum tetigit potentem apidis cretem. Il Deuteronomio al 3. dice, che il regno di Basan haueua 60. città, e queste in Giosuè al 13. son chiamati castelli. E però di questi castelli dalla meza Tribu di Manasse ne hebbe la Tribù di Leui soli condo miglia di pascoli. Si che non è tanto grande la cosa, come la fà il Padre Maestro Lelio. E se si mettessero insieme tutte le habitationi e poderi religiosi di questo stato, io sò che sarebbon più di sessanta di quelle città con più di altrettante miglia di paese e forse è maggiore alcuni de monasterij nostri, che non era una di quelle città, si che hanno molto più i chierici di questo solo stato, che non hebbero tutti i Leuiti in Israelle da tutte le 12. Tribù.

l'Auttore.

Più oltre se fosse vera questa loro ragione, che perciò possino proibire questo passaggio de' beni temporali ne gli Ecclesiastici, per conseruare le forze fondate in questi beni, e per mantener li molti carichi, e supplire alli bisogni della Republica per sua conseruatione, seguirebbe, che anche fosse vero, che per questa medesima ragione potessero proibire, che le persone Laiche à loro soggette non potessero passare dalla vita secolare alla religiosa, e celibato, e dedicarsi al culto, e seruitio di Dio poiche non è dubio, che col mezo della religione vien leuata la generatione di tanti huomini, che potrebbono seruire al suo Principe, e supplire à molti carichi, e seruitij, de' quali la Republica ne tiene bisogno, ma non credo già, chè li Signori Venetiani con questo lor pensiero arriuino sin adesso à questa pretedeza: Ma si può ben temere, che essendo scorsi con questa loro disobidienza in così manifesto dispreggio del Sommo Pontefice della sua Autorità, e de' suoi Sacerdoti, continuando di prestare orecchie à falsi, e pessimi Consultori possino finalmente traboccare in peggio; Ma se questo secondo non possono delle persone; manco possono giustamente il primo delle robbe, sendo la medesima ragione dell'vno, e dell'altro.

P. Lelio.

L'argomento del P. M. Lelio è questo. Non puossono i Signori Vinitiani far legge, che non si facciano chierici senza loro licenza, adunque meno che senza loro licenza alcuno non lasci i suoi beni alle Chiese.

l'Auttore.

In questo Entimema si deue considerare molto bene l'antecedente, e la consequenza, perche e vna, e l'altra patisce difficoltà di qualche momento. Due leggi fece il pijssimo Imperatore Costantino registrate nel codice Teodosiano lib. 16. tit. 1. vna à Basso, l'altra à Ablauio, con le quali è vietato à Senatori, & nobili, & à richi il chiericare, & à soli poueri è concessa questa licentia; e Carlo Magno primo

Imperatore d'Occidente fece la legge, che seguita capitul. lib. 1. c. 120. [De liberis hominibus, qui ad seruitium Dei se tradere volunt, vt prius hoc nõ faciant, quam à nobis licentiam postulent.] Io non sò dunque come possa il P. M. Lelio dire così assertiuamente, che il Prencipe temporale non può far queste leggi, e che elle siano tanto ingiuste, che auanzino questa de i beni, la quale egli pretende, che sia cõtra ogni legge, ogni ragione, ogni equità, se non danna per ingiusti, iniqui, & empij questi dui Signori Imperatori, i quali da tutto'l mondo sono riueriti, & ammirati, come essemplari del vero Prencipe Christiano. Non sà il P. M. Lelio, che Iddio non vuole essere seruito in habito religioso da i figli che sono necessarij al sostegno de genitori, e per conseguenza molto meno dagli huomini, i quali sono necessarij alla conseruatione delli stati intieri? E quando si vedesse, che lo stato venisse al meno per mancamento d'huomini laici, i quali sono vna parte necessaria della Republica Christiana, come al presente si vede, che viene al meno per mancamento de stabili, hauendone la chierisia tanti che seruano sufficientemente al suo fine, io non dubito punto, che ogni Prencipe Christiano potrebbe, fare quello, che han fatto i Costantini, e i Carli: come molti Prencipi Christiani han fatto questa legge istessa dei stabili ne i loro stati, che hora fà nel suo la Republica di Vinetia.

Intorno alla conseguenza dirò, che non è necessaria, perche è a maiori ad minus negatiua, che non vale un fico. S'io dirò. Non posso portar cento lire di peso, adunque ne anco dieci, non vale, come non vale. Io non posso in vn'hora caminar dieci miglia, adunque ne anco vno: ma bene tutto il contrario, non posso dieci, adunque ne anco cento: non posso uno, adunque ne anco dieci. Perche è cosa de maggior momento il dieci che l'uno, e'l cento, che'l dieci. Parimente è cosa di maggior momento la persona, che la robba, però quando anco il Prencipe non potesse impedir le persone, non seguita, adunque ne anco le robbe.

Quando poi il P. M. Lelio voglia mettersi nel numero de consultori del Sommo Pontefice essaminando il suo discorso vn'altra uolta, e considerando bene questa mia risposta, conoscerà facilmente, ch'io per la riuerenza sola, che gli porto, non voglio ritorcerli contro ciò, che dice de i Consultori della Republica di Vinetia.

P. Lelio. *Ma passiamo più oltre. Come possono dire, che in breue tutta, ò la maggior parte de fondi sarebbe passata ne gli Ecclesiastici, poiche secondo il lor discorso, il quale si fà lor buono, se bene non è verisimile in spatio di 1200 Anni è passato solamente il quarto nell'Ecclesiastico, nel qual tempo però io vò osseruando, che si sono fabricati da' fondamenti tanti Conuenti di Religiosi, tanti Monasteri di Monache, tanti Spedali, tanti Oratorij, e luoghi pij, tante Abazie, tante Chiese Cattedrali Collegiate, e Parrocchiali, con tante rendite, & entrate, come si sà, & hanno abbracciato solamente il quarto. Ora, che solo, e rare volte si fà qualche legato pio, e si erigge qualche capella, ne segue pure di necessità, che in spatio d'altri 1200 anni, anzi di dieci mill'anni non possono solamente passare tutta, ò la maggior parte (come dicono) delli stabili ne gli Ecclesiastici, ma nè anco vn'altro quarto, anzi vna duodecima parte.*

P. Antonio. Io mostrerò la facilità di questo totale passaggio, e così toccarà con mano il P. M. Lelio, che i Signori Venitiani non solo possono dirlo come verisimile, ma anco come vero. I stabili dello stato in questo spatio di 1200. anni non sono passati solamente per il quarto ne i chierici, ma per molte maggior quantità, il che si uede, e sensibil-

sensibilmente si tocca, perche i beni de i laici sono in qualche maniera obligati à luoghi pij: infinite sono le locationi perpetue, i liuelli, le alienationi, & altri contratti, si che se si hauesse ne i tempi passati usato il rigore, che al presente si usa intorno alli beni stabili, sarebbe hormai forza, che ogni secolare se uolesse uiuere, ò si mettesse à qualche arte, ò diuentasse seruo de chierici, ò andasse accattando per Dio, ò finalmente facesse l'assassino; perche ò pochi, ò nissuno potrebbe uiuere d'entrate. Ma le leggi de rebus ecclesię non alienandis, non erano in tanta riputatione, in quanta sono doppo il Concilio Lateranese, e Tridentino, e però non era necessario alla Republica di far le prouisioni, che hà fatto da certo tempo in quà doppo che si uede una così essatta, e così rigorosa osseruanza di queste leggi, che non si può sperar più, che quello che passa una uolta di là sia mai rilasciato: però quel rimedio, che non fu porto all'hora, perche non era necessario, adesso, che è necessarijssimo, si ha trouato. E se con la libertà che haueuano i chierici di poter alienare hanno la quarta parte dello stato, chi non sà, che presto presto, ò tutto, ò la maggior parte ne haurebbono, adesso che ne restano priui. Ne dica il P. M. Lelio, che rare uolte si fa qualche legato pio, e si eregge qualche capella; perche se farà il conto de i beni che possedono le noue religioni, le noue compagnie, se considererà le fabriche loro, uedrà di essersi ingannato troppo all'ingrosso.

P. Lelio.

Ma dicamisi di gratia il voler prouedere con questa legge à quelle cose, che sono tanto lontane, e quali come habbiamo detto di sopra, pò anche possono auuenire dopò migliaia d'anni, non è egli vn volere entrare inanzi non solo à quello, che s'appartiene al Papa; mà à quello, che s'appartiene allo Spirito santo, & alla diuina prouidenza, come se ella non ci fosse, à guisa d'Ateisti?

l'Auttore.

Questa oppositione è un luogo commune d'impugnare la Chiesa, e la Republica in una uolta: però s'alcuno dicesse queste parole del P. M. Lelio contra la legge Papale, che risponderebbe S. Reu.? Direbbe certo, che il uolere ricorrere alla prouidenza diuina, sprezzati i mezi humani, è peccato di presontione, e come altri disse, tentare di nouo Christo ne suoi membri, di quello che fu già tentato in propria persona dal Diauolo, quando uolle precipitarlo dal tempio. Non occorre dunque munir le fortezze, apparecchiar soldati, seminar campi, pigliar medicine, & poiche la Prouidenza di Dio non lascia mancare nelle necessità, e il dubitare della Prouidenza di Dio è cosa da Ateisti. Padre M. di gratia non date tanta riputatione à questa heresia, perche la Santa sede si sdegnerà troppo, che un suo ministro fauorisca così scopertamente una tal empietà.

P. Lelio.

E come possono dire, che il lasciare alla Chiesa sia in danno della Republica. Ditemi si. Li Monasterij delle Monache non sono pieni delle lor figlie? e questo non cade in solleuatione de' loro Cittadini, quali per non diminuire le loro facoltà, ò restare il più delle volte poueri, le depongono il più delle volte in quei Sepolcri, non per voto, che habbiano di Verginità, ò spontanea volontà di seruire à Dio; mà per non dar loro quella Dote, che conuerrebbe? I Conuenti de' Frati, i Seminarij de' Preti, non sono pieni de' loro figliuoli, e del lor sangue? A chi si conferiscono li Vescouadi, l'Abazie, i buoni Canonicati, e le altre Chiese opulenti, se non a' nobili Venetiani? E quante case nobili si sono mantenute, e tutta uia si mantengono delli beni Ecclesiastici?

l'Auttore.

Non dicono assolutamente, che il lasciare alla Chiesa sia in danno della Republica, ma supposto quello, che è vero, che li ecclesiastichi siano ricchi a sufficienza, e

tanto che possono magnificamente sostentare il culto diuino, e gline auanza, e dall'altro canto i popoli ridotti à stato tale, che non ponno hormai più sostenere i carichi publici, e sono per ritrouarsi presto in estrema miseria, non può negare il P.M.Lelio, che questo non sia danno della Republica. Ne i munisteri sono delle figlie nobili, delle cittadine, delle pouere, e delle mendiche; però il solleuamento è commune a tutti. Ma quel uoler affermare, che il più delle uolte &c. è un giudicio temerario, e però indegno d'uscir di bocca al P.M. Lelio: Non insegna la charità Christiana, quando l'opera è buona dannar l'intentione, ma bene quando è cattiua scusar l'intentione, e però il P.M.Lelio, che professa di scriuere più candidamente degli altri, mi pare che deuij dal suo instituto, mentre, fatto serpe, conuerte in ueleno mortale d'auaritia, quel fiore, ilquale, à guisa d'ape, può conuertire in mele eccellentissimo di pietà, anzi si potria dire, che il suo giudicio non è solamente temerario, ma falso euidente, perche non si ripone alcuna figlia in alcun monasterio, che non sia benessimo informata intorno alla sua libera uolontà dal Prelato di questa Città, il quale si deue presuppore, che sia & prudente, & zelante dell'honore del Signor Dio, & della sua propria conscienza.

Non niegano i Signori Venitiani, che alcuni de i loro figli godano delle Chiese, delle Abbatie, siano ne i conuenti, &c. ma meno può negare il P.M.Lelio, che anco molti che non sono gentilhuomini Vinitiani, godano degli stessi titoli, e beni, e se la nobiltà è honorata dalla chierica, è parimente honorata la chierica dalla nobiltà Vinitiana, al presente i Vescoui di Rouigo di Chioggia, di Feltre, di molti, e molti altri luoghi non sono Gentil'huomini Vinitiani, hanno pocchissimi Canonicati in Terra ferma, la maggior parte dell'Abbatie sono in mano de i Signori Cardinali di Santa Chiesa i Vescouati pagano tante pensioni, che appena, puonno sostentarsi conforme alla dignità loro. E se quelle pensioni fussero pur distribuite à poueri, e à poueri di questo stato, e de i proprij Vescouati, sarebbe bene, perche i beni delle Chiese ad essi si deuono, come proprio patrimonio iure diuino, e potrà per sua informatione, e per mia sodisfattione il P.M. leggere in simil proposito de i beni temporali 10. q. 2. c. Episcopus 12 q. 1. c. clericus, c. cui portio, c. duo sunt, c. uidentes. c. episcopus, c. præcipimus, c. res, 12. q. 2. c. Apostolicorum, c. sicut, ca. quisquis, c. uobis, c. concesso, c. quatuor, c. de redditibus, c. cognouimus, c suos, c. sancimus, c. statuimus, c. aurum, c. gloria, & la dist. 86. c. est probanda.

E vero, che in alcuni e più prencipali luoghi si dispensano i Vescouati à Gentilhuomini Veniti, ma questo non è costume di questo solo stato, ma di tutti gli altri, che simili dignità sono date à personaggi principali, oltre che così conuiene è più grato à popoli di hauer suo Prelato uno che sij nato, & alleuato nobilmente, è per natura amator del suo gregge, che un cortiggiano, straniero, nato, & alleuato Dio sa come, arriuato à quella dignità Dio sa con che uie, e di affettione, ò praua, ò poco accommodata alla natione.

E se questo fusse inconueniente, non saprei immaginarmi altro rimedio, che ritornare il ius antico a i popoli di eleggersi il suo Prelato, che come all'hora non solo inuisibilmente; ma uisibilmente operaua lo Spirito Santo nelle elettioni de Vescoui, manifestando così che quella maniera di eleggere molto piaceua à Dio, così potrebbe operare per beneficio di Santa Fede al presente, se ritornassero le elettioni in mano delle Chiese.

Ma il uero è che oltre che questa ragione è falsa, ad ogni modo quando fusse vera, sarebbe contraria al P.M. Lelio, e distrugerebbe tutti i suoi fini. Supponiamo che tutti i Vescouati, tutte le Abbatie, tutti i Monasteri, tutti i Conuenti, tutti i Seminarij

minarij siano in mano della nobiltà Vinitiana, e che tutte queste ricchezze venga no nelle case, e mani Vinitiane, chi non vede, che se i Signori Vinitiani hauessero riguardo all'utile loro proprio, quanto più crescessero le entrate ecclesiastiche, tanto maggiori ricchezze auãzarebbono? siche per interesse loro particolare questa legge gli sarebbe anco nociua, che utile, e tutti i religiosi sono del suo sangue, non puonno hauer fatta questa legge in odio de religiosi, perche nemo carnem suam odio habet. Resta adunque anco per questa ragione euidente, che la sola necessità de popoli sia stato il motiuo di questa legge.

Et ultimamente come posson dire, che li beni delle Chiese non mai tornino ne' Laici? Veggasi di gratia, e considerasi la carità, che in tutti i tempi hà dimostrato la Sede Apostolica à tutti li Prencipi Christiani nel soccorergli liberalmente in tutti li loro bisogni, e particolarmente in tutte le guerre, c'hanno hauuto, ò contro gl'Heretici, ò contro gl'Infedeli. Quante decime hanno lor conceduto? Quante migliaia di scudi mandati contanti? Quanti soldati armati, e pagati à sue spese? Quante Abatie hanno ridotte in commende secolari, per far Col legij publici à seruitio delle Nationi? Quanti Monti hanno fatto i Pontefici passati sopra le loro entrate, per soccorrer li Prencipi Christiani, & altre necessità communi, occorrenti alla giornata? Quanti beneficij Ecclesiastici hanno conceduto li Pontefici in commende de' Caualliери secolari in Spagna, in Francia, in Toscana, & altri luoghi, la Collatione de' quali l'hanno conceduta à Prencipi secolari, & essi Caualllieri stanno sottoposti al loro foro? Quante volte hanno conceduto li Pontefici, che si possino vendere parte de' beni stabili Ecclesiastici, per souuenire alle calamità, e bisogni, nelli quali alle volte s'è trouato il Christianesimo, per l'oppressione de' Turchi, & Heretici? Et è pure anche vero, che non sono molti anni, che li stessi Signori Venetiani in tempo molto opportuno à loro, n'hebbero un'importante, e salutifero soccorso, come dunque è uero, ò possono dire, che i beni de gli Ecclesiastici non mai più tornino ne' Laici? P. Lelio.

Se i Pontefici han fatto simili operationi, han fatto appunto quello, che conuie ne al leale dispensatore, e maggior domo, che tale è l'ufficio loro ne i beni della Chiesa, e ne saranno da Dio premiati, come ne sarebbono puniti, se se ne fussero seruiti in pompe, lussi, e superbie mondane. P. Autore.

In Roma certo non sono collegij per la natione Veneta, ne alcun ordine di Cauallieri Frati si troua in questo stato, nel quale per gratia del Signor Dio non sono heretici, contra li quali bisogni far guerra, & se il Papa ha aiutato la Republica nella guerra co'l Turco, si può dir che habbia agiutato se medesimo, & chi uolesse uedere qual sia stato l'aiuto uederebbe chiaro, ch'è stato di carità, & di pietà, & di buoni officij per il commune bene di tutta la christianità più tosto che per il solo particolare della Republica, alla quale è conuenuto spender il sangue, & li thesori per ouiare alli progressi de gli infedeli. oltre che si potria aggiungere che anco la stessa Republica, ha riposto li Pontifici nella lor sede, onde altri Prencipi gli haueuano discacciati. Ma dica quello, che vuole il P. M. Lelio, non può negare le leggi de reb. ecclesiæ, non alienandis.

Parmi, che da quanto si è detto fin adesso, consti assai chiaramente. Che il secondo fondamẽto de' Signori Venetiani, e le loro ragioni addotte per iscarico loro siano senza fondamento, e senza ragione: e per che da questi dependono le lor leggi, ne segue conseguentemente, che siano ingiuste, e che perciò il Pontefice giustissimamente gl'habbia ammoniti, che le douessero arrogare, il che non hauendo voluto fare gli habbia come giustissimo Giudice, conforme a' sacri Canoni scommunicati, & interdetti. P. Lelio.

Et io, hauendo dimostrato la uanità dell'oppositioni Leliane, concluderò con l'istesse parole del P. M. Lelio. Parmi, che da quanto si è detto fin addesso, consti assai chiaramente, che il secondo fondamento de' Signori Vinitiani, e le loro ragioni addotte, per iscarico loro, siano appoggiate sopra gran fondamento, e gran ragione, e perche da questi in parte dipendono le loro leggi, ne segue conseguentemente, che sieno giuste, e che perciò il Pontefice à torto gli habbia ammoniti, che le douessero arrogare, ilche non hauendo essi uoluto fare, gli habbia ingiustamente, e contro i Sacri Canoni scommunicati, & interdetti.

P. Lelio. *Nè hà però in questo caso Sua Beatitudine fatta cosa punto nuoua, nè caminato per strada insolita, ò disusata, ma calpestrata, e battuta dalle determinationi antiche de' Sacri Concilij, e Canoni, e dalle pedate di tanti Sommi Pontefici suoi predecessori, i quali hanno sempre con ogni lor potere, e con ogni ardore, e zelo di pietà difesa, e conseruata la libertà Ecclesiastica, e però se sono (come dicono) veri, & obedienti figliuoli di S. Chiesa, e della Sede Apostolica, conosciuta la uerità, douerebbono (scacciate le tenebre de' particolari) ricorrere alla benignità di N. S. come à Padre comune, dal quale senza dubio alcuno sono per riceuere ogni honesta sodisfatione, & à questo li douerebbe muouere efficacemente, non solo la verità del fatto, mà anche il rimorso, che debbono hauere della propria coscienza, dell'offesa, che fanno à Dio & al suo Vicario in terra; la compassione, che debbono hauere de' suoi popoli, hauendoli con questa ingiusta disobbedienza intrigati in tanti trauagli di coscienza, & inuilupata la Republica in tã te spese, e danni, così di lucro cessante, come danno emergente, che in ispatio di un anno solo importeranno molto più, & infinitamente più, che il danno, che temono, che possa loro auenire in mille anni con il mantenere questa loro legge iniqua.*

Ma sento, che mi diranno, che queste spese le fanno per mantenere le loro libertà, & io rispõdo loro, che stando l'ingiustitia della legge, come habbiamo prouato, questa non si può chiamare libertà, ma forza, & usurpatione.

l'Autore. Tutta questa diceria del P. M. Lelio s'appoggia sopra la iniquità della legge, laquale essendo vna chimera semplice, restano queste essortationi sue prediche non necessarie. Può essere, che sua Beatitudine non habbia fatto cosa noua: perche può forse essere che anco altri Pontefici habbian preso errore in simil giudicij. Meritan lode i Papi, che con ogni ardore, e zelo di pietà han difesa, e conseruata la libertà Ecclesiastica, ma meritan parimente di esser lodati i Principi, i quali con ogni forza han difeso la loro potestà, la sicurtà, e libertà de popoli suoi sudditi, commessagli da Dio: i Signori Vinitiani pretendono di non hauer offesa in parte alcuna la libertà della Chiesa, è son certi di non hauer peccato contro Dio, ne il suo Vicario; anzi che tengono per fermo, che offenderebbono grauemẽte Dio, se mutassero le loro leggi, è però il persuader l'abrogatione è tuttto uano. Et i popoli sicuri della giustitia, & innocenza del suo Prencipe, son pronti di spendere non solo la robba, e quant'hanno, ma anco la vita per difesa è conseruatione più tosto loro propria, e de loro figli, che del Prencipe suo. Il quale si ritroua in queste controuersie solo per beneficio loro, perche vuol castigar, chi li offende nell'honore, nella vita, e nella robba, perche vuol conseruare i loro figli dalla mendicità, perche non vuole che le fortezze propugnacoli della incolumità loro possano essere offese sotto pretesto di religione da chi si sia.

P. Lelio. *Diranno, che questo non è solo parere loro, ma delli sette Teologi, & altri loro Legisti, e Canonisti, quali cosi consigliano: & io rispondo, che se hauessero consultata questa causa con buoni,*

nì, e non appassionati Dottori, e con quello, che dicono i Sacri Canoni, e Santi Dottori, non sarebbono scorsi in questo errore: Ma essendosi intoppati in Dottori, che sono apunto quelli, ò simili almeno a quegli, che descriue S. Paolo, scriuendo à Timoteo. [Veniet tempus cum sanam Doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi Magistros prurientes auribus, & à ueritate quidem auditum auertent, & ad fabulas conuertentur.] Hanno uoluto questi loro Dottori, per non dire seduttori, adulare il Prencipe, & il Senato, e tacendo la uerità anteporli il ueleno della lor falsa, e schismatica Dottrina, coprendola col fuoco di alcune autorità da loro malamente interpretate, e intese, e peggiormente addotte, per confermatione della lor falsa, e peruersa opinione.

E si possono ueramente dir fauole tutto quello, che fino adesso hanno scritto, ò scriueranno, perche in quello non si scuopre se non apparato di belle parole, persuasioni Topiche, e Politiche, e stilo d'eloquenza, per ingannare i semplici, e tenere in officio, e fede i lor popoli, acciò credano, che la ragione sia dal canto loro.

l'Autore.

Qui voglio, che il P. M. Lelio conosca quant'io lo riuerisco, perche hauendolo io conuinto, che falsifica la Sacra Scrittura in quanti luoghi egli la cita, che i Sacri Canoni dicono tutto'l contrario di quello, che finge, che le sue ragioni bene spesso vrtano nell'empietà, che i suoi fondamenti si stabiliscono sopra dogmi heretici: potrei molto ben dire, che il Sommo Pontefice hauesse i consultori descritti da San Paolo, & che S. R. ne fusse uno, e saprei amplificare il caso, ma tacerò l'ingiurie, perche o honore quello Padre, e stimo gran merito l'esser biasimato per la verità, dicendo Christo. Beati qui persequutionẽ patiũtur propter giustitiã, è mi raccordo che da Farisei anco Christo fù chiamato seduttore, sammaritano, spiritato. Prouerb. 19. Abominantur impij eos, qui in recta via sunt. e dirolle solo con Dimosthene. [Nolim tecum in hoc genere certaminis descẽdere, in quo qui vincitur, ipso victore melior est] è spero che il P. M. Lelio doppo letta questa mia risposta si confesserà cosi veridico profetta delle scritture, che si han da fare, come stato buon giudice delle stampate.

P. Lelio.

Ma, che nè gl'Imperadori, nè Rè, nè qual si voglia Prencipe temporale possa ingerirsi nelle cose spirituali delle Chiese, nè contro Sacerdoti, ò persone Ecclesiastice contro le quali non hanno autorità alcuna, e che non possino far leggi, che siano in pregiudicio dello stato Ecclesiastico, non mancano Canoni antichissimi di Santissimi Pontefici, & antichissimi Dottori, che l'hanno apertamente dichiarato.

l'Autore.

Diciamo ancor noi che nelle cose spirituali delle Chiese, Prencipi temporali nõ ponno ingerirsi, predichiamo che questi non hanno auttorità alcuna ne i sacerdoti come sacerdoti, e cose sacre, ma semplicemente come parti della politica, è come cittadini; e tutti ad vna voce confessiamo, chè non possono far leggi in genere giudicio dello stato ecclesiastico. E però non occorreua, che V. R. si affaticasse in questo; tuttauia per uostra sodisfattione vogliamo leggere, & essaminare le vostre proue.

P. Lelio.

Simmaco Papa, nella sesta Sinodo al tempo di Theodorico Rè dice. [Non licet Imperatori, nec cuiquam pietatem custodienti, aliquod contra diuina mandata præsumere, nec quicquam quod Euangelicis, uel Propheticis, aut Apostolis regulis obuiet agere.

l'Autore.

Questo è l'ordinario del P. M. Lelio (mi perdoni, che la verità mi sforza) di apportare

portare ò cose false, ò cose fuori di proposito, ò cose che gli sono contrarie. Non bisognaua parlare di Papa Simmaco, ne di Teodorico Rè, chi non voleua dar materia di dubitare del'a superiorità del Prēcipe tēporale. Simmaco fù fatto Papa in scisma insieme con Lorenzo, è non accordandosi il Clero, le parti ricorsero à Rauenna al giudicio del Rè Teodorico Arriano, il quale determinò per Simmaco, è doppo quattro anni fù accusato di uarij delitti il Papa à questo Rè, & il Rè (se bene contra i Canoni) gli diede per visitatore Pietro Vescouo d'Altino, e pure il Papa non scommunicò questo Prencipe, benche fusse maggior offesa quella che nō è castigar dui Chierici: ma lasciamo questo, è andiamo al Canone.

Dice queste formali parole. Non è lecito all'Imperatore, ne ad alcuno che sia pietoso, presumere alcuna cosa contro i precetti di Dio, ne fare cosa veruna contraria alle regole de gli euangelij: ò de' Profeti, ò de gli Apostoli.

Questo luogo tanto dà regola all'Imperatore quanto al Papa, perche certo ne i precetti di Dio ne i Profetti, ne gli Euangelij, e nelle Epistole de gli Apostoli interpretate secondo il senso della Santa Chiesa catholica, è contenuto tutto il ius diuino, contro del quale egualmente non può l'Imperatore e'l Papa, ilquale certo senza ingiuria alcuna, è compreso nelle parole, cuiquam pietatem custodienti. Questa è una cosa che non occorreua, che il P.M. ce la raccordasse, perche la sapeuano fino da fanciulli, e habbiam beuuto questa dottrina co'l latte materno, & se à Sua R. è cosa noua, & ha fatto con noi come sogliono fare i più cari amici, che subito che ritrouano, qualche cosa, che loro piaccia, e noua alle loro orecchie, nō veggon l'hora di communicarla à chi amano più teneramente, lo ringratiamo di questo suo buon affetto.

P. Lelio. *Felice Papa scriuendo a' Prencipi dice. [Certum est hoc rebus uestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur, iuxta ipsius constitutionem. Regiam uoluntatem, Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre, & sacrosancta per eorum Praesules, potius discere, quam docere.*

P Autore. P. M. quando si tratta di cause di Dio, di fede, di religione, di Dogmi vogliono i Signori Vinitiani posponere le loro opinioni non solo al giudicio del Papa, ma anco à quello d'ogni sacerdote, come qui dice il Pontefice: però superfluamente ci apportate Felice. E se vedete che la Republica di Vinetia habbia bisogno di simili raccordi, troppo sinistro concetto vi sete formato nella mente della pietà di lei.

P. Lelio. *Iuene nell'istesso luogo dice. [Lex Imperatoris non est super legem Dei, sed subtus Imperiali Iudicio non possunt iura Ecclesiastica dissolui.] e lo proua con l'autorità di due Sommi Pontefici santissimi, & antichissimi, Giouanni, e Gregorio, l'uno, e l'altro di questo nome primi.*

P Autore. Anco qui vanamente v'affaticate: perche sappiamo, che le due Potestà sono distinte essentialmente vna per essentia mira la felicità eterna, l'altra per essa la felicità temporale; e però essendo le leggi ecclesiastiche per natura ad felicitatem aeternam, è non hauendo potestà alcuna Ecclesiastica il Prencipe temporale, necessariamente seguita, che non possa abrogare queste leggi. auuertisce però, che le leggi si chiamano ecclesiastice, è temporali, non dall'agente, ma dal fine, si che quelle, che sono per se ordinate alla felicità eterna sono ecclesiastiche è quelle che sono ad felicitatem ciuilem sono temporali.

Nicolo

Nicolò Primo, scriuendo à Michele Imperatore, dice. [*Imperium vestrum sue Reipublicæ quotidianis administrationibus debet esse contentum non vsurpare quæ Sacerdotibus Dei solum conueniunt.*] P. Lelio

Altro non contendono i Signori Vinitiani, che conseruare la propria, & essentiale dignità della Republica, ne vogliono vsurpare punto di quello, che cõuiene à soli Sacerdoti, ma vorrebbono bene, che anco i Sacerdoti non volessero vsurparsi, quello, che è proprio de soli Prencipi temporali. l'Autore.

E *Giouanni Primo nella dist. 96.* [*Si Imperator Catholicus est, filius est, non Præsul Ecclesiæ, quod ad Religionem competit, discere ei conuenit non docere. Ad Sacerdotes enim Deus voluit, quæ Ecclesiæ disponenda sunt pertinere, non ad sæculi potestates, quas (si fideles sunt) Ecclesiæ suæ sacerdotibus voluit esse subiectos.* P. Lelio.

Sono catolici i Signori Venitiani, e però sono figli di Santa Chiesa, & in quello che aspetta alla Religione, vogliono imparare, e non insegnare, vogliono essere soggetti non solo al Papa, ma à tutti i suoi legittimi Prelati, ne vogliono disporre di quelle cose, che tocca di disporre alla Chiesa. Ma che faccia questo à proposito delle controuersie, non sò vederlo, e sarà bene, che il P. M. me ne faccia auuertito con la prima occasione. Voglio però raccordare al P. M. Lelio, che Gioanni primo è quel Papa, che andò ambasciatore di Theodorico Rè Ariano à Giustino Imperatore di Costantinopoli, con particolar commissione di trattare, che le Chiese fussero restituite da Catolici à gli Ariani. Ma se S. R. leggerà le attioni di Gio: primo, non vi trouerà al certo questo canone; è perche il testo canonico dice Ioãnes Papa, chi non legge pure le attioni di 23. Papi non può sapere se questo canone sia reale. l'Autore.

Molti altri Decreti, e Canoni & auttorità de' Dottori potrei qui addurre, quali tutti fauoriscono, e dichiarano l'autorità, e superiorità de' Sacerdoti sopra tutti li Prencipi temporali, e tutte le cose spirituali, ma sarei troppo lungo. P. Lelio.

Questi Canoni, e Decreti, & altri innumerabili de' Sommi Pontefici sono stati con somma riuerenza riceuuti, & osseruati da tutti gl' Imperadori, e Rè Cattolici, e fedeli, come Oracoli usciti dalla bocca diuina.

Da Costantino Magno, come consta in più luoghi, nè furono le sue parole per eccesso di pietà, e benignità, come dicono alcuni, ma per conformità di uerità, e Religione.

Così l'intese Valentiniano scriuendo a Theodosio suo Padre, che al Pontefice Romano s'aspetta giudicare delle cose della Fede, e de' Sacerdoti.

Così Marziano arrogò molte leggi contra la libertà Ecclesiastica promulgato da gl' Imperadori suoi predecessori.

Così afferma Basilio, che i Laici non posfino, ne debbano intromettersi nelle cause Ecclesiastiche, le quali solamente si appartengono alli Pontefici, e Sacerdoti.

Hora questi Canoni, e leggi Imperiali harrei desiderato io, che li Signori Venetiani hauesse roportato nel lor Senato, e nel lor Consiglio hauessero chiamato questi Pontefici, Imperatori, e Dottori, & à questo modo haurebbono chiaramente ueduto, se essi possano impedire, che non si possano lasciare beni stabili a gl' Ecclesiastici, ò che non si fabbrichino Chiese senza loro licentia, e se essi possono di propria autorità punire, e gastigare gli Ecclesiastici, & all'hora harrebbono anche conosciuto quanto poco, ò nulla debbono credere a questi loro moderni Theologi, e Canonisti, Mercenarij, & Adulatori.

l'Autore. Veramente è superfluo apportar più simile dottrina, perche non facendo al caso, oltre la souerchia lunghezza, sarebbe anco per se stessa noiosa. Confessano i Signori Vinitiani l'auttorità, e superiorità de sacerdoti, e però li riueriscono, e adesso lo fanno con maggior humiltà, e diuotione che mai, si che qui l'osseruanza di questi canoni è cōmune ai Signori i Vinitiani con tutti i catolici Prencipi. Se il P. M. leggerà le scritture del Padre Maestro Paolo, del P. M. Fulgentio de serui, e d'altri, s'informerà un poco meglio delle attioni di Costantino, di Valentiniano, Marciano, e Basilio. Questi Imperatori appunto con le loro leggi, questi Santi Dottori con tutti gli altri, questi e cent'altri Pontefici questi, e tutti gli altri Concilij han fatto maneggiare lungamente i Signori Vinitiani nel loro Senato, e nel loro consiglio, prima che habbian fatte le risolutioni presenti, ne mai sarebbon passati tant'oltre, quando da questa gloriosissima schiera de Santi non fussero fauoriti, si che il desiderio del P. M. Lelio ha sortito effetto, se bene non tale quale S. R. vorrebbe. Ne creda, che il Senato di Venetia sia una congregatione de ciechi. Vi sono huomini tali, che puonno non solo farsi guida alle centinara di quelli ciechi, che si fanno Archisinagoghi della Theologia, e della legge canonica, e sono semplicemente dottori equiuoci d'ambe le professioni, ma rendono cosi minuto conto di tutte le discipline, che quando nō repugnasse al Prencipato la professione, reggerebbono con stupore del mondo le letture publiche di queste arti. Alle ingiurie del P. M. Lelio non rispondo, souuenendomi di Socrate, che col solo lume di natura ricusò di voler accusar vno, che lo haueua offeso, con dire. [Si quis asinus me calce percussisset, diceretis mihi, voca illum in ius ?] e non si deue fare à modo alcuno; perche passus es malum? (dice S. Agostino) ignosce, ne duo mali sitis.

P. Lelio. *Ma qui replica il Signor Quirino, che non solo in molte Città d'Italia, come Genoua, Siena, ma in molte Prouincie intere, come la Borgogna, e la Fiandra, & in molti Regni, come di Francia, di Portogallo, d'Inghilterra, e della Sicilia, e altri, si trouano li medesimi statuti, o le medesime leggi, c'hora hanno promulgato li Signori Venetiani, le quali contengono simili, o poco differenti prouisioni.*

A questa obiettione si risponde facilmente, perche quest'i statuti, se pure è uero, che ui siano, fatti dalle Città, dalle Prouincie, e Regni, ò sono fatti con licenza, e consenso del Sommo Pontefice, ò nò, se con licenza, dico, che si possino, e debbono osseruare, ma se senza licenza dico, che sono ingiusti, e che non obligano, e la ragione è questa. Perche non possono li Prencipi, Rè, & Imperatori fedeli, e Cattolici far leggi, che oblighino i lor popoli all'osseruanza di quelle, quando [illegible] ...cri Canoni, perche la legge canonica, e superiore alla ciuile, e se le fanno [illegible] ...atore, e non obligano, e cosi affermano tutti li buoni Teologi, e Canonisti, e con qu[illegible] ...netatione, che è verissima, e si caua euidentissimamente de' sacri Canoni addotti di sopra, e dalle medesime leggi de gl'Imperadori Cattolici, e più facilmente si soluono tutti gl'argomenti, e ragioni, che si adducono, ò si possono addure in fauore delli Signori Venetiani, fondate sopra l'autorità de' Principi temporali, quale da loro è chiamata assoluta, legittima, & independente, alche se può lor concedere con questa limitatione, eccetto che in quelle cose, che sono contrarie alla legge diuina, e canonica.

l'Autore. Il risponder facilmente lo sanno far tutti, e particolarmente quelli, che ad pauca respiciunt; ma il risponder bene à buone ragioni, esperimenterà hora il P. M. Lelio, quanto difficil sia.

Che questi statuti ui siano, non occorre di riuocarlo in dubio, come par che vo-

glia con quel,(se pur è vero,&c. il P.M.Lelio)è può leggerli riportati ad litteram nell'opera del P.M.Fulgentio Bresciano, feruita vltimamente stampata, e uederà che è uero quanto afferma l'Illustrissimo Quirino.

Alla risposta si come, che si questi statuti sono fatti con licenza del Pontefice son giusti,e ualidi,se senza licenza sono ingiusti,e nulli, replicarò quello, che ho scritto nella quarta parte del mio parere. P.M. Lelio di sopra ui siete molto affaticato contro di questa legge per mostrare,che sia cõtro la legge di Dio;hauete detto che ella impedisce il culto diuino,la sodisfattione de voti,leua la libertà dell'arbitrio,fa Iddio posteriore à buffoni,à meretrici,à caualli,rende gli huomini Ateisti,i sacerdoti della noua legge inferiori à sacerdoti Hebrei, è contraria alle auttorità & documenti espressi di Christo S.N. alle quali aggiungono altri,che leua la facoltà di restituire il mal posseduto, rende gli huomini ingrati, priua del necessario souegno molti poueri di Christo, impedisce l'essecutione de precetti diuini,e che sò io cento,e mill'altre fantastiche oppositioni gli sono falsamente date da i scrittori auersarij. Però dico se il Papa può dar licenza di far questa legge,come dite voi P. M.con tutti i uostri condesensori,& data questa licenza, la legge,è giusta,è ualida;adunque il Papa può dar licenza di violare la legge diuina,di impedire il culto del nostro Dio,di farlo posteriore à buffoni,à meretrici, à caualli, di fare i sacerdoti nostri inferiori a gli Hebrei,di rendere gli huomini Ateisti, di sprezzare la sacra scrittura,di non restituire l'altrui, di fare gli huomini ingrati, di non souuenire al prossimo nelle necessità, di non ubidire alla legge, e precetti diuini,e non solo può farlo,ma secondo V.R.e gli altri conscrittori suoi,lo ha fatto. Padre Maestro mio perdonatemi la charità Christiana, mi sforza di auuertirui,che sotto coperta di pietà,e d'honore,uoi dite la maggior empietà, ch'esca dalle più fetenti bocche de maggiori nemici della fede Ortodossa, voi con i vostri compagni fatte la maggior ingiuria al Sommo Pontefice, che fargli si possa. Non uedete che uoi formate del Papa un'Antichristo al naturale? Sentite di gratia attentamente doue ui conduce l'interesse:chi fa il Papa Antichristo, è empijssimo,& indegno del nome Christiano, voi con tutti i scrittori Papali, fatte il Papa Antichristo: adunque voi (perdonatemi che la forma syllogistica mi sforza) con altri scrittori uostri sete empijssimi,& indegni del nome Christiano.

La maggior propositione non hà bisogno di proua, perche non è heretico alcuno,che non faccia il Papa vn uero Antichristo, per così detrahere à quella eminentissima dignità. da loro empiamente aborrita.

Prouo la minore proprietà e costumi d'Antichristo saranno d'inalzarsi sopra Dio,di sprezzare la legge di lui,di togliere la pietà e la vera religione,impedire i voti.&c.Voi dite,che il Papa fa queste cose, adunque fatte il Papa Antichristo di proprietà,e di costumi.

La maggiore non ha bisogno di proua,e però prouo la minore. Voi dite, che questa legge Venitiana e cõtraria alla legge di Dio,alla scrittura sacra rẽde Iddio posteriore alle meretrici,& alle bestie stesse, &c. Voi dite parimẽte che il Papa può dare questa licenza,& che la ha data,adunque voi dite, che il Papa ha fatto le attioni e conseguentemente ha le proprietà,e costumi di Antichristo. Ecco P. M.mio oue arriuano quelli,che fan professione di rispondere facilmẽte alle buone ragioni,dissi ben'io,che il risponder bene non è concesso à tutti.So ben io che vostra intentione non è di offendere il Sommo Pontefice, che conosco molto bene la naturale vostra pietà,ma è vna offesa prçter intentionem,anzi contra la volontà vostra e però degna d'essere scusata co'l zelo, ilqual essendo impetuoso se

non viene raffrenato, facilmente passa alla temerità.

Hora sentite la conclusione del discorso. Chi fa il Papa Antichristo è heretico. Chi fà questa legge Vinitiana contra alle leggi diuine, &c. fà il Papa Antichristo, Adunque chi afferma questa legge loro essere contraria à Dio, &c è heretico, si che Padre Maestro altra strada non è per fuggire l'empio nome, indegno & aborrendo à ogni huomo, ma sopra gli altri a PP. Inquisitori, che confessare, che sian calumnie, è lacci per la plebe, quelle oppositioni, che V.R. co' gli altri suoi compagni attribuisce alla pietosa legge de Signori Venitiani. E stato forza doppo vna lunga patienza, è doppo hauer aspettato un pezzo la emenda, far la conueniente correttione alla vostra compagnia, à fine che non resti la Santa Sede Apostolica appresso de Posteri con questa nota di hauer admesso per pie scritture si fatte, e riceuuto per suoi consultori huomini di cotal farina.

Alla distintione vostra dico, che se l'hanno fatta con licentia, adunque ella non è contra ius diuinum, naturale, gentium. Se l'hanno fatta senza licentia ad ogni modo, è ualida, & obliga all'osseruanza, e lo prouo. Le leggi giuste politiche fatte da Prencipi secolari sopra i beni de suoi sudditi à necessaria conseruatione degli stati loro obligano tutti i sudditi all'osseruanza, questa legge è tale, come si ha prouato de tanti scrittori, adunque obliga tutti i sudditi Veneti all'osseruanza, ne può essere contraria à sacri Canoni, prima perche lo habbiam ueduto con diligentissimo essame di quanti luoghi hanno portato in campo i scrittori auuersarii, e poi perche i sacri Canoni sono leggi ecclesiastiche, e spirituali, trattano delle cose spectanti alla religione, e per se alla beatitudine eterna, ma non già di cose di stato, di materie politiche, e ciuili, le quali per se aspettano alla sola felicità terrena, alla potestà temporale di genere totalmente distinta dalla ecclesiastica qual'è questa. E dir Canone Politico è appunto un dire, medicina musica, ò ueste medicina. Il medico come medico non hà da far uesti, il musico, come musico non hà da medicare, e così il Prencipe temporale come tale non può far Canoni Ecclesiastichi, ne il Prelato ecclesiastico, come tale può far leggi politiche, perche nè uno, nè l'altro hà facoltà per quel fine.

E però non basta dire. Il Papa ha fatto questa legge; adunque è canone, adunque bisogna ubidirla, anzi tutto il contrario; Il Papa come Papa ha fatto questa legge politica: come Papa non hà potestà politica, adunque ella non è canone, è non siamo tenuti d'ubidirla. Come anco per lo contrario. Il Prencipe ha fatto questa legge ecclesiastica, il Prencipe, come tale non hà potestà ecclesiastica, adūque non siamo tenuti d'ubidirla. A far una legge canone, ch'è l'istesso, che legge ecclesiastica, si ricercano almanco tre cause. l'agente ecclesiastico, la materia ecclesiastica, il fine ecclesiastico. Per la prima cōditione, nō è canone la legge fatta da un laico in materia spirituale, come sarebbe d'alcū sacramento. Per la seconda, non è canone la legge fatta da un prelato in materia de i beni, ò delle persone laiche come cittadini, è parte della politica. Aggiungo come tali: perche come Christiani siamo tutti soggetti a i prelati ecclesiastici, è però le leggi ecclesiastiche fatte sopra di noi, come Christiani son canoni. Il fine, che è la terza conditione essentialissima essendo, che ab ipso denominatur actio, distingue parimente la legge. Perche la potestà politica per se mira la felicità terrena, la ecclesiastica la felicità eterna, quando adunque una legge mira à commodi terreni, à pace temporale, à felicità di questo mondo, non è perfetto canone, e perche non hà il proprio fine del canone.

Dicono

P. Lelio.

Dicono li Signori Venetiani: Che l'autorità, che hanno esseguita sopra, e contro le persone Ecclesiastiche è cosa antica, e passano 300. Anni, che li loro Predecessori hanno fatta, & osseruata questa legge, & io replico loro, che passano quattro cento anni, e più che son fatti questi Canoni che proibiscono questa, & ogni, e qualunque legge simile, e che essi erano, e sono obligati saperli, & obbedirli: Nè qui vale allegare alcuna prescrittione di tempo, perche li Principi temporali per loro stessi, e di lor natura non son capaci di simili autorità.

l'Autore.

I Signori Vinitiani non solo non dicono, ma ne pure si sognano questo, che dice il P.M.Lelio. Dicono bene, che hanno da Dio autorità come Prencipi sopremi in questo stato di giudicare i chierici, ne mai ò per priuileggij concessi, o per consuetudine inueterata, o per legge Pontificia approuata si sono priui di questo ius e non da 300 anni in quà, ma dal nascimento della Republica fin'al giorno d'hoggi si sono mantenuti nel legittimo possesso di questo suo ius, che sono appunto non 300 ma 1200 anni.

E se il P.M.Lelio parla della legge de rebus laicorum non alienandis, (perche le parole sue sono ambigue, ne si lascia bene intendere,) io dico, che i Signori Venitiani hanno potestà da Dio di far tutte le leggi, che sono necessarie alla conseruatione del loro stato, ne mai si sono priui di questa potestà, ne possono priuarsene, perche è essentiale al Prencipato; ne contro d'essa vale proscrittione alcuna. Et il dire, che il Prencipe non sia capace d'auttorità di far leggi necessarie alla conseruatione dello stato suo, è errore manifesto, nè sacri canoni possono togliere questa Potestà al Prencipe, perche la hà da Dio, e però in vano hà allegato i Canoni sopra citati il P.M.Lelio, e gli habbiam fatto vedere d'vno in vno, che non sono al caso..

P. Lelio.

E quanto all'vso, è antica consuetudine, che pretendono questi Signori sopra le persone Ecclesiastiche, dice di più, che non solo è espressamente proibito, e dannato dalle leggi di Cesare, e dal li antichissimi Canoni de' Pontefici, ma pochi di sono fù particolarmente proibito dalla bolla di Gregorio XIIII. sopra l'Immunità della Chiese, che comincia cum alias, &c. publicata il dì 28. di maggio 1591. e dalla Bolla in Cena Domini, che si rinoua ogn' Anno, nelle quali si vede respettiuamente, che sono leuate, e reuocate tutte le licenze, priuilegij, & indulti à gl'Imperadori, Rè, Duchi, e Republiche, e loro Magistrati, & Officiali di poter procedere nelle cause Criminali Ecclesiastiche, sotto pena di scomunica Lata sententia, le quali Bolle per essere hormai à tutto il mondo notissime, per breuità qui non si pongono.

l'Autore.

Se il P. M.Lelio haueffe veduto i testi ciuili, non direbbe, che questo vso fusse contrario alle leggi di Cesare, e se leggerà tutte le scritture vscite de' Theologi nostri trouerà, che è fondato sopra gli antichissimi Canoni l'istessa legge di Dio. E dourebbe pur sapere S.R. che à fare che vna legge obligi all'osseruanza non basta, che sia fatta dal Papa, ma tre conditioni almeno sono necessarie Potestas in statuente, publicatio statuti, approbatio per vsum. Mostri la terza cõditione nello stato di Vinetia delle Bolle di Gregorio, e in Cena, che cediamo la causa, quanto alla clausula di togliere a i Prencipi i priuileggi mal mostra di sapere ciò che si dica; perche vedendo i Sommi Põtefici, che queste Bolle di Cena in questa parte non erano osseruate, han giudicato bene di leuar quella clausula, come si vede in quelle di Cle. VIII. e del presente Pontefice, come non la mostrerà del Concilio di Trento nel Regno di Francia, nè la seconda della Bolla in Cena, nel Regno di Napoli, cosi non potrà mai far uedere approbatione almeno di simili leggi in questo stato.

Et

P. Lelio. *Et il volersi difendere li Signori Venetiani dalla Ingiustitia, che commettano contro li Religiosi, adducendo Priuilegij, & indulti, che in diuersi tempi hanno ottenuto da diuersi Pontefici, e argomento efficacissime contro di loro, perche hauendo cercato l'indulto Apostol. sopra i Religiosi, è dunque segno, che conosceuano, che per propria loro autorità non le poteuano fare, ma che questa autorità resedeua nella persona del Pontefice, dal quale ricercano la sopradetta licēza: Aggiungo, che questi Breui de' Sommi Pontefici, erano conditionati, cioè che potessero gastigare, e punire con tutte le persone Ecclesiastiche, ma solamente i Chierici non in tutte le sorte di peccato, & errore, ma solamente nelli delitti della Lesa Maestà, e della moneta falsa. non in tutto lo stato, e dominio loro: ma solamente in Venetia, e suo distretto, e finalmente con l'assistenza del Patriarcha di Venetia, ò ueramente suo Vicario.*

l'Autore. Molte buggie raccoglie in vn fascio il nostro P.M. Lelio. Prima che i Signori Vinitiani si diffendano con priuilegij ottenuti, perche si difendono co'l ius riceuuto da Dio confirmato da vna antichissima consuetudine & approuata da molti Sommi Pontifici. Non hanno ricercato priuilegij per giudicare, ma hanno domandato commissione dal Papa al Vicario del Patriarcha che non impedisca, ma assista all'esame, è perche dubitaua il Vicario in quali casi douesse assistere fu dichiarato dal Papa in tutti i casi graui, annouerando tra i graui fino il furto, e perche non sapeua se al giudico de chierici della sua Diocese sola, ò pur à tutti, se à secolari, ò pure anco regolari, douesse interuenire, dichiarò il Papa à tutti. Non da il Papa alla Republica regola di giudicio, non gli concede facoltà di giudicar, (v'ingannate P.M.) ma supposto il giudicio, e la Potestà della Republica di giudicare, da regola al Vicario, quando deue interuenire non al giudicio, il quale è stato sempre da Laici senza assistenza di alcuna persona ecclesiastica, ma al solo esame. Però bisognaua vederli prima, che parlarne.

P. Lelio. *Hora li Signori Venetiani di questi Breui si sono seruiti non solamente in Venetia, e suo distretto, ma in tutto il suo Dominio, non solo nelle persone de' Chierici, ma in tutte indifferentemente, non sole ne' delitti attroci, ma in tutti i casi, come à loro è piacciuto, e mai ui hanno chiamato il Patriarcha di Venetia, nè il suo Vicario, ne alcuno Prelato di Santa Chiesa, chi dūque non dirà, che hauendo essi abusato il priuilegio del Pontefice, meritamente perduto non l'habbiamo, e non possino più giustificare le loro pretensioni?*

l'Autore. Replico, che in giudicare non si sono seruiti i Signori Venitiani di questi priuileggi, ma della propria, e naturale Potestà di Prencipe sopremo da essi perpetuamente e senza interruttione conseruata. E sono sogni ciò che dice il P.M. Lelio di abuso de priuileggi, e mi marauiglio, che huomo tanto modesto si lasci vscir di bocca che mai non hanno chiamato il Prelato ecclesiastico quasi che egli habbia hauuto particolar contezza di quante giudicij s'han fatti. E se non hauessero voluto, che il Patriarca, ò suo Vicario fusse presente, al sopradetto esame, nō haurebbon fatto tanta instanza al Papa, che glielo commettesse.